

CDXLIX.

SEDUTA DI SABATO 29 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	17597
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	17597
Commemorazione dell'onorevole Eugenio Chiesa:	
BELLONI	17597
GULLO	17598
PRETI	17598
GERMANI	17598
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	17598
PRESIDENTE	17598
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178)	17598
PRESIDENTE	17598, 17603
GULLO	17598
GERMANI, <i>Presidente della Commissione</i>	17601, 17605
PUGLIESE, <i>Relatore per la maggioranza</i> 17603, 17604, 17607, 17611, 17618	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	17603, 17604, 17607, 17612
BRUNO	17604
MICELI, <i>Relatore di minoranza</i>	17605, 17608
MANCINI	17606, 17608
ALICATA	17613
Interrogazione (Svolgimento):	
ROBERTI	17619
PRESIDENTE	17619
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	17619, 17620
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	17620

La seduta comincia alle 9.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 27 aprile 1950.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Guidi Cingolani Angela Maria, Helfer, Lucifredi, Salizzoni e Sullo.

(I congedi sono concessi).

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione dell'onorevole Eugenio Chiesa.

BELLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Onorevoli colleghi, oggi le rappresentanze ufficiali e le anime di due popoli, che già furono tristemente divisi, sono congiunte nel celebrare la virtù di un degno rappresentante della vita democratica e parlamentare italiana: Eugenio Chiesa. Questa Camera, che già rese alla memoria di Eugenio Chiesa un insigne omaggio, lo ricordi ancora; ricordi la somma di entusiasmi data da Eugenio Chiesa, in una stagione stagnante della nostra vita storica, perché l'Italia non dimenticasse il grande sogno del Risorgimento; ricordi le ali date da Eugenio Chiesa al combattente italiano, perché le sorti del nostro paese si risollevarono a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

Vittorio Veneto da Caporetto; ricordi l'esempio insigne di coraggio civile dato da Eugenio Chiesa in quest'aula, nell'ora dello scadimento peggiore della dignità parlamentare; ricordi la vita dignitosa e operosa dell'esule Eugenio Chiesa. Ma soprattutto ricordi la campagna ininterrotta svolta da Eugenio Chiesa contro la corruttela, il profitantismo politico e l'affarismo, contro quella lebbra che tuttavia minaccia la vita della democrazia italiana.

Onorevoli colleghi, è un ricordo di virtù, una celebrazione di virtù. Ebbene, rammentiamo che la virtù non si celebra soltanto con cerimonie. Si celebra soprattutto — ed essenzialmente — in un altro modo: con l'azione e proseguendone l'erto, ascendente cammino.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. A nome del gruppo comunista, mi associo all'esaltazione di Eugenio Chiesa, esempio luminoso di fedeltà costante agli ideali democratici. Affrontò la reazione, da giovane, nel 1898, e ne ebbe il carcere. Affrontò la reazione nel 1922, e ne ebbe l'esilio. Esempio luminoso, dicevo; e oggi la sua grande ombra ci dice una cosa: che le vie del progresso del nostro paese vogliono e impongono l'unione delle forze veramente popolari e veramente democratiche, perchè sia allontanato per sempre dalla nazione ogni pericolo e ogni minaccia di tirannia.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. I socialisti democratici si associano alla nobile commemorazione testè fatta dall'onorevole Belloni. Chiesa merita di passare alla storia come uno dei più puri campioni dell'ideale democratico.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. A nome del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'onorevole Belloni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla commemorazione dell'uomo politico e del cittadino esemplare che ha dimostrato, sempre, non solo rettitudine assoluta nella sua operosa vita ma anche spirito indomabile nel mantenersi costantemente fedele all'ideale della libertà e della democrazia.

PRESIDENTE. Mi associo, a nome del Parlamento, alle parole che sono state pronunciate in memoria dell'onorevole Eugenio Chiesa, che si esiliò volontariamente dalla politica in riaffermazione sdegnosa dei principi di democrazia e di libertà che egli professò a costo della sua vita. Nel momento in cui le sue ceneri ritornano in patria, la Camera dei deputati lo ricorda con riconoscenza e con orgoglio. (*Segni di generale consentimento*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla colonizzazione della Sila.

Pongo in discussione l'articolo 9. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico.

« Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennità, sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati ».

PRESIDENTE. All'articolo 9 vi sono i seguenti emendamenti degli onorevoli Gullo Mancini, Messinetti e Bruno:

« *Al primo comma, sopprimere le parole* compresi i diritti di uso civico ».

ART. 9-bis.

« A compenso delle cessazioni dei diritti di uso civico, necessariamente conseguenti alle espropriazioni ed alle assegnazioni previste dalla presente legge, le somme che risulteranno dovute per indennità a norma del precedente articolo 7 saranno corrisposte per metà ai proprietari dei terreni espropriati e per metà ai comuni interessati in proporzione alle estensioni ricadenti nei rispettivi territori ».

L'onorevole Gullo ha facoltà di svolgerli.

GULLO. Onorevoli colleghi, la soppressione che si chiede con il primo emendamento viene compensata dall'articolo aggiuntivo che si propone con il secondo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

Io posso anche spiegarmi che deputati che non sono della regione calabrese o del Lazio possano non cogliere in pieno l'importanza della questione che viene sollevata con i due emendamenti. Ma non intendo — me lo lascino dire i miei corregionali — come si possa assumere di fronte a tale questione, da parte dei deputati calabresi, l'atteggiamento ch'è stato, del resto, assunto di fronte a tutti gli emendamenti.

Che sia una questione complessa, anche per il fatto che da secoli la si agita, è dimostrato da questa circostanza sicura: vi è stato un succedersi di leggi (parlo di leggi anche borboniche, oltre che di leggi dello Stato unitario) con le quali, attraverso varie disposizioni e statuizioni, si è sempre pensato di aver definito l'intricata questione. E invece mai nulla si è definito, come la realtà si è sempre presa incarico di dimostrare. Aveva pensato lo stesso anche il fascismo, il quale aveva naturalmente usato un metodo più drastico: avendo ordinato infatti che la questione meridionale fosse seppellita, venivano a cadere anche tutte le altre questioni ad essa connesse, prima tra tutte quella degli usi civici. Per gli usi civici, che — ripeto — riguardano particolarmente le regioni meridionali e il Lazio emanò la legge del 1927, illudendosi di aver con essa escogitato un sistema con cui la questione si sarebbe definita per sempre. E invece nulla si è sistemato. Io vorrei chiedere all'onorevole ministro di compulsare gli atti esistenti nel suo Ministero, all'ufficio per gli usi civici: egli constaterà che non v'è una sola di queste zone, non v'è uno solo dei comuni — compresi nel disegno di legge che ora si discute — che non abbia una pendenza per gli usi civici.

Ebbene, che cosa si fa ora? Si ricorre allo stesso metodo, perchè evidentemente a nulla serve l'esperienza; mentre, se un campo vi è in cui l'esperienza avrebbe dovuto suggerirci una maggiore cautela, esso è proprio questo. Di fronte alla questione degli usi civici, su cui viene ad incidere così fortemente questo disegno di legge sulla Sila e sui territori contermini, si predispose un articolo 9 il quale, alla chetichella — starei per dire — se non proprio insidiosamente, dispone: « Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico ».

Già basta il fatto che di questi usi civici si sia avuto pensiero — poichè altrimenti non si spiegherebbe questa parte dell'articolo 9 — per rendersi conto dell'esistenza e della gravità del problema. Io non so se sia una beffa che

si è voluto giocare così atrocemente alle popolazioni della zona, o se sia stata una inaudita leggerezza — nel trattare in tal modo questo problema secolare che interessa popolazioni intere e che ha dato luogo non infrequentemente anche a fatti sanguinosi —; ma questa prima parte dell'articolo 9 dà luogo a una così grave e palese ingiustizia che io non so come la Camera possa votarla favorevolmente, e come possano votarla soprattutto i deputati calabresi, che conoscono o devono conoscere il grosso problema. Io non penso che via sia un solo deputato della zona il quale non sappia quale complessa e sentita questione sia questa degli usi civici, e non intenda quindi quale solenne ingiustizia si venga a perpetrare con questo articolo 9.

Per quanto la questione si presenti negli stessi termini anche per il marchesato di Crotona (ricordo, per esempio, i comuni di Strongoli, di Cutro, di Isola Caporizzuto, che hanno complesse questioni di usi civici in atto) io mi limito per ora, comunque, alla Sila.

Che cosa è accaduto? Coloro che conoscono anche approssimativamente la storia dell'altopiano silano sanno che una delle accertate caratteristiche della sua economia è questa: le popolazioni di Cosenza e dei casali hanno sempre esercitato gratuitamente i più importanti usi civici sull'altopiano della Sila (semina, legnatico, ecc.). Anzi, l'averli usati per secoli, gratuitamente costituiva un argomento per dimostrare (e la dimostrazione è efficiente) che l'altopiano della Sila era in realtà un patrimonio di proprietà di Cosenza e dei casali circostanti. È ben vero che lo Stato riuscì, infine, con una evidente sopraffazione a danno dei comuni, a rivendicare a sé il dominio dell'altopiano silano, con la conseguenza che da quel momento la Sila divenne e si chiamò regia (a ogni modo, è una questione estranea in questo momento; e io l'ho ricordata soltanto per dimostrare quanto ricco fosse il patrimonio delle popolazioni nei riguardi degli usi civici).

Che cosa si fa di fronte a proprietari che hanno certamente usurpato? E, quanto alle usurpazioni, vi è una tale dimostrazione documentale che non so come si possa sostenere o accennare alla tesi opposta. Su questi terreni (su tutti, nessuno escluso, indipendentemente dalla usurpazione) non si può contestare che gravino usi civici a favore delle popolazioni circostanti. Ebbene, si espropriano tali terreni (per giunta usurpati, come dicevo) senza tenere alcun conto della esistenza di questi usi civici. Non se ne tiene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

conto nel senso che ai proprietari viene corrisposta l'intera indennità, come se sui terreni non pesasse alcun uso civico. E il diritto di uso civico, onorevole ministro (l'ho detto allorchè ho parlato in sede di discussione generale e, del resto, ella ch'è un giurista lo sa meglio di me), non rappresenta una servitù (ormai questa è l'opinione prevalente) ma costituisce un vero e proprio diritto di condominio. Ossia le popolazioni che hanno a loro vantaggio un uso civico sono condomini del fondo su cui l'uso civico viene esercitato. Ebbene, a questi proprietari — ripeto, siano o non siano usurpatori (e lo sono) — viene corrisposta l'intera indennità come se essi fossero proprietari esclusivi del terreno che viene espropriato. Una seconda e più grave ingiustizia: a quei privilegiati, cui si assegnerà la terra così espropriata, si addossa il peso della intera indennità, come se essi non facessero parte di quella popolazione che ha diritto agli usi civici e che quindi è comproprietaria del terreno che viene espropriato. In altri termini, a questi contadini si assegna e si fa integralmente pagare un terreno di cui essi sono in parte proprietari. Non è chi non veda, in tale situazione, che sarebbe per lo meno opportuno detrarre dalla indennità complessiva, che si corrisponde ai proprietari espropriati, la parte dovuta a questi condomini che diventano assegnatari.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Sono proprietari, se mai, *uti cives*, non *uti singuli*.

GULLO. Con questo provvedimento di legge si intende favorire i contadini non come singoli ma come complesso collettivo. Assegnare la terra ai contadini come singoli sarebbe per lo meno iniquo. Anzi, noi ci dobbiamo per lo meno iniquo. Anzi, noi ci dobbiamo per lo meno iniquo. Anzi, noi ci dobbiamo per lo meno iniquo. È tanto vero che noi vogliamo favorire non singoli contadini, ma la massa di essi, che l'onorevole Germani, l'onorevole ministro e l'onorevole relatore per la maggioranza si affaticano a dimostrare che gli esclusi dalla assegnazione dei terreni avranno un compenso nel risveglio economico che il provvedimento determinerà.

Dicevo dunque che, oltre l'ingiustizia cui ho accennato, se ne consuma un'altra che è — mi si lasci passare l'aggettivo — semplicemente abominevole. Questa ulteriore ingiustizia viene consumata nei riguardi dei contadini che non saranno assegnatari della terra. Si pensi in quale situazione verranno a trovarsi le 15 mila famiglie contadine che saranno escluse dall'assegnazione. Queste,

come facenti parte delle popolazioni dei vari comuni, hanno da secoli — lo usino o non lo usino (per le violenze di cui sono state vittime) — il diritto agli usi civici sull'altipiano silano e sul marchesato di Crotona; questo diritto viene praticamente a essere annullato da questa legge, dato che il territorio verrà sistemato in maniera tale che l'esercizio degli usi civici non sarà più possibile. Come potrebbe esercitarsi infatti tale diritto su piccoli appezzamenti di due o tre ettari di terra ciascuno?

Ma questo non è il solo danno che voi arrecate alle 15 mila famiglie cui ho accennato. Voi non solo non assegnate la terra a ciascuna di esse, ma togliete loro la terra, su cui vantano da tempo memorabile gli usi civici e ad esse non date alcuna indennità, mentre vi preoccupate (e siete assai teneri) dei proprietari usurpatori.

Onorevole ministro, ella dice: «Io non posso fare il processo alla proprietà: di fronte a me vi è uno stato di fatto che io non posso rimuovere; anche se io fossi convinto della fondatezza dell'accusa di usurpazione non avrei i mezzi per riparare»; tanto è vero che ieri ella mi interrompeva dicendo: facciamo abolire la legge del 1876.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È uno stato di diritto.

GULLO. È uno stato di fatto che ella presume come stato di diritto. Senonché ben altro stato di fatto e di diritto è quello degli usi civici. Vorrei sentire ch'ella mi dicesse di no. Hanno, sì o no, queste popolazioni, un diritto in atto che è per lo meno pari a quello dei proprietari? Ripeto, in realtà quello dei proprietari non è un diritto, ma il frutto della frode e della violenza. Ma io in questo momento voglio essere con lei: sta bene, sì, è un diritto anche quello dei proprietari: ed ella fa bene a riconoscere, ad affermare che questo diritto è indennizzabile (ciò non è esatto, giuridicamente né moralmente, ma in questo momento io lo accetto per comodità di discussione). Come contestare però che dall'altra parte, dalla parte delle popolazioni, vi sia un diritto in atto, il diritto agli usi civici di cui voi le spogliate? Ciò può voler dir poco nei confronti dei 7.000 contadini a cui voi assegnate la terra: voi togliete loro, infatti, gli usi civici, ma date loro almeno qualche cosa! Ma che risposta darete per le 15 mila famiglie contadine cui togliete il territorio per l'esercizio degli usi civici e cui non assegnate la terra — e cui per di più non date un soldo di indennità — mentre, ripeto, vi preoccupate così energicamente dell'indennità da dare ai pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

prietari? Domando se questa è giustizia; domando ai deputati della Calabria, che conoscono la complessità della questione e conoscono l'attaccamento delle popolazioni a questi loro diritti secolari: come potranno giustificare di fronte alle 15 mila famiglie un trattamento così iniquo, così evidentemente ingiustificabile?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Vorreste allora lasciare le cose come sono?

GULLO. No. È per ciò che presentiamo l'emendamento: esso contiene proprio il modo di ovviare a tutto questo (*Interruzioni — Commenti*). Noi vi diamo il mezzo, non dico per riparare interamente alla evidente ingiustizia che vi apprestate a consumare, ma per almeno renderla meno gravosa.

Voi avete stabilito con la legge una indennità da dare — lasciamo stare i proprietari, per il momento — per le zone di terreno che espropriate. Passiamo a vedere chi sono coloro che, per l'espropriazione di tali zone, dovranno intascare l'indennità. Uno di essi è il proprietario; e a lui voi devolvete tutta l'indennità. Ora, se risulta — come risulta — che altri ha diritto sulle zone che vi apprestate a espropriare, come potete decentemente metterlo da parte, solo perchè questo comproprietario è la popolazione; sono, cioè, migliaia e migliaia di famiglie di contadini, a cui voi togliete la terra e, con la terra, il diritto agli usi civici, che dura da secoli?

Noi, poichè per l'espropriazione delle terre si è stabilita un'indennità, con questo emendamento proponiamo che una metà di essa vada, sì, al proprietario (nonostante che egli la terra l'abbia usurpata e nonostante che egli l'abbia come erede dei complici degli uccisori dei fratelli Bandiera); ma l'altra metà datela ai contadini dei comuni interessati, in proporzione all'estensione dei rispettivi territori.

Nulla può esservi di più equamente modesto per andare incontro ai diritti di queste popolazioni, che altrimenti con questa legge sarebbero completamente annullati. È anche vero che la metà, riservata alle popolazioni, non rappresenterebbe affatto un compenso adeguato all'importanza del diritto che esse perdono, ma è pur qualche cosa, è più del nulla che voi stabilite con la legge presente. L'articolo 9, infatti, che trasferisce sul prezzo i diritti di uso civico, costituisce soltanto una beffa fatta a queste popolazioni, nel momento in cui ad esse viene tolta la garanzia del territorio. Voi togliete il territorio, perchè lo sistemate in modo tale da determinare la fine necessaria degli usi civici, e pensate che tale

perdita possa esser compensata trasferendo il diritto sull'indennità. Ma voi non dovete rendere possibile che le popolazioni rientrino in una parte anche minima dei loro diritti soltanto attraverso dei giudizi; chè, evidentemente, l'articolo 9 non rappresenterebbe in tal caso altro se non una fonte di contestazioni giudiziarie.

Ma dite pure che nulla intendete fare: siate sinceri. Noi vogliamo, invece, che la metà dell'indennità vada ai comuni interessati. La premessa in punto di fatto è sicura: basterà dare un'occhiata all'archivio del Ministero di grazia e giustizia, e si avrà la prova che non vi è un solo comune della zona silana e del territorio contermine che non sia interessato in una questione di usi civici: premessa di fatto ch'è incontestabile.

Da tale premessa noi chiediamo si ricavi una conseguenza giuridica, ossia si stabilisca senz'altro che la metà della indennità è dei comuni, è delle popolazioni dei comuni. Vedremo poi quale destinazione dare a tale metà della indennità (non vi è ragione che ce ne preoccupiamo ora con la legge presente); ma intanto diamo alle popolazioni qualche cosa di sicuro, che sarà sempre, sì, inadeguato, ma che non costituirà una presa in giro come quella stabilita dall'articolo 9.

Stabiliamo fin da ora che la metà della indennità deve essere accantonata a favore dei comuni; e poichè non sarebbe giusto che tutti i comuni interessati della zona vi partecipassero in pari misura, si stabilisca, com'è detto nell'emendamento, che i comuni vi partecipino nella misura in cui i loro territori vengono espropriati.

Gli emendamenti che noi proponiamo, non riuscirò mai a spiegarmi — come nessuno si spiegherà mai, in Calabria — come potrebbero non esser votati da tutti i deputati calabresi, i quali non possono non constatare quanto, evidentemente, essi siano giusti.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. La questione ch'è stata posta dall'onorevole Gullo evidentemente se la sono posta anche il Governo, nella proposizione di questo disegno di legge, e il Senato nel corso della discussione del provvedimento e nelle decisioni prese; e la questione, effettivamente, trova la sua risoluzione nel primo e nel secondo comma dell'articolo 9 del disegno di legge che è al nostro esame.

Dice il primo comma: «Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico ». Ciò significa che la presenza, la esistenza di questi diritti di uso civico, effettivamente ha il suo peso anche agli effetti di questa legge, ed è stata per ciò tenuta nella debita considerazione.

Naturalmente questa, che è una legge di riforma fondiaria e ha pertanto un contenuto diverso da quello della legge sulla liquidazione degli usi civici, deve necessariamente essere coordinata con quest'ultima, ch'è del 1927, e stabilisce che gli usi civici vanno liquidati e che la liquidazione avviene, in linea normale, assegnando ai comuni o alle frazioni o alle università agrarie una parte dei terreni che son gravati da usi civici. Questa legge contiene, quindi, un duplice principio: cioè una legittimazione e un riconoscimento della proprietà ai proprietari di terreni gravati da usi civici, e un compenso alle popolazioni per gli usi civici che vengono a esser liquidati.

Si è accennato qui alla natura dell'uso civico. L'onorevole Gullo sa che se ne è molto discusso in passato e se ne continua a discutere anche ora: da una parte della dottrina, specialmente in passato, si è ritenuto che si trattasse di comunione; oggi la dottrina prevalente ritiene invece trattarsi di un diritto sulla cosa altrui, analogo alla servitù. Quindi, di fronte a questa posizione della dottrina, oggi prevalente, e di fronte alla posizione della legge, giustamente la riforma — la quale non ha ritenuto e non riterrà, se sarà approvata, di dover arrestarsi di fronte all'esistenza di questi usi civici — attribuisce a chi è riconosciuto titolare del diritto di proprietà, cioè al proprietario del fondo, l'assegnazione dell'indennità di esproprio.

Tuttavia, poiché questo uso civico esiste e poiché la legge sugli usi civici prevede che ai titolari del diritto stesso venga dato un compenso — che, secondo la legge, è compenso in natura — l'articolo 9 prevede, e lo dice chiaramente, che sull'indennità di esproprio assegnata ai proprietari si facciano valere i diritti dei terzi, compresi quelli relativi agli usi civici.

L'articolo 9 prevede il deposito di questa indennità di esproprio alla Cassa depositi e prestiti, e lo fa proprio perché sia consentita ai terzi, che eventualmente abbiano qualche diritto da far valere sul fondo, la possibilità di farlo valere sull'indennità di esproprio. La legge sarebbe difettosa se desse al proprietario l'indennità di esproprio, senz'altro, il che potrebbe portare alla conseguenza di veder sfumare gli eventuali diritti dei terzi;

proprio a garanzia di questi eventuali diritti dei terzi la legge ordina il deposito della indennità alla Cassa depositi e prestiti, in modo che l'indennità non possa essere svincolata se non quando sia stato dimostrato che è libera da ogni pretesa di terzi.

L'articolo 9-bis tende a stabilire che l'indennità di esproprio sia divisa a metà fra proprietario e comune; ora, ciò è in contrasto con la legge sugli usi civici e può tornare in danno della stessa collettività degli utenti; perché l'onorevole Gullo mi insegna che la quota di terreno, che può essere data in compenso di usi civici, a norma della legge vigente può essere anche superiore alla metà. Infatti l'articolo 3 della legge sugli usi civici dice che la quota di terreno da assegnare alla collettività degli utenti — ai comuni, alle frazioni, alle università agrarie; ma normalmente ai comuni — può andare fino a un massimo di due terzi. Se stabilissimo soltanto la metà, noi porteremmo un danno alle popolazioni.

GULLO. Intanto, finora nessuno ha avuto mai niente.

COPPI ALESSANDRO. Così cominceranno ad avere qualche cosa.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. La soluzione proposta non risolve la difficoltà del tempo, perché il giudizio sull'accertamento dell'esistenza degli usi civici dovrà in ogni caso esser fatto. In uno stato di « diritto » è indispensabile che questi « diritti » siano dimostrati...

GULLO. Con questi giochetti di parole le popolazioni sono state sempre frodate di tutto!

GERMANI, *Presidente della Commissione*. No, onorevole Gullo, ella sa bene, essendo stato ministro della giustizia e anche ministro dell'agricoltura, che tutti questi diritti di uso civico sono avviati a liquidazione, ma che purtroppo si segue una procedura lenta. Ella stessa ha messo allo studio, quando era ministro dell'agricoltura, un disegno di legge per accelerare queste procedure, e io ho anche fatto parte della commissione ministeriale all'uopo costituita...

GULLO. E intanto è stato seppellito!

GERMANI, *Presidente della Commissione*. No. Resta fermo che l'indennità di esproprio viene assegnata a coloro che sono ritenuti proprietari, e sempre che dimostrino il loro diritto di proprietà; su questa indennità di esproprio si fanno poi valere i diritti di uso civico goduti dalle popolazioni in modo che l'indennità di esproprio non venga data materialmente al proprietario se non quando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

questi diritti siano stati fatti valere. In sostanza, il disegno di legge viene incontro proprio alle preoccupazioni accennate, e risponde veramente agli interessi delle popolazioni, per cui ritengo che gli emendamenti proposti dall'onorevole Gullo non debbano essere accolti.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Non mi resta gran che da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Germani. Il punto più importante è il seguente: viene sottratta la disponibilità dell'indennità di esproprio ai proprietari fino a quando il problema degli usi civici non sia risolto; e saranno gli stessi proprietari ad avere interesse che sia al più presto risolto, tanto più che i titoli vanno depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e non vengono svincolati se non con ordinanza del tribunale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Gullo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo dell'articolo, così come è ora formulato, è dovuto ad un emendamento presentato al Senato dai senatori Conti e Piemonte, emendamento comprensivo proprio dell'aggiunta « compresi i diritti di uso civico ». Ma la questione sollevata qui con l'articolo 9-bis non fu affacciata al Senato da alcun membro dell'opposizione, il che significa che la questione stessa è tutt'altro che sentita e che l'articolo 9 del testo tutela più che sufficientemente i diritti di uso civico.

Che cosa si dice con questo articolo 9-bis più di quel che si dice con l'articolo 9? A leggere l'articolo 9-bis si finisce anzi per concludere che con esso si dia ai contadini meno di quanto vien dato con l'articolo 9; perché l'articolo 9 dice che tutti i diritti di uso civico sono trasferiti sull'indennità. Quindi, l'indennità viene bloccata in forza del secondo comma dell'articolo 9, e i diritti dei terzi vengono fatti valere sull'indennità, fino alla concorrenza di due terzi. Naturalmente i terzi che avranno fatto opposizione in termini otterranno come primo risultato la sospensione del pagamento della indennità. Si avrà poi un giudizio, inevitabile, ma che è inevitabile anche con l'articolo 9-bis (*Interruzione del deputato Gullo*), per il quale si dovrà dimostrare l'esistenza di questi usi civici. Secondo il testo Gullo, la situazione è mutata: i titolari degli usi civici possono avere soltanto fino alla metà dell'indennità.

Se vi è un mezzo per accelerare finalmente la liquidazione degli usi civici è proprio quello previsto con l'articolo 9, perché, una volta che l'indennità è bloccata e rimane infruttifera presso la Cassa depositi e prestiti, i proprietari avranno interesse a definire la questione degli usi civici. Se l'uso civico è già accertato, la liquidazione sarà pacifica, potrà avvenire sino ai due terzi. Se è contestato, sarà il proprietario a dover correre dietro agli utenti ai fini della liquidazione, perché il proprietario si troverà senza terra e senza indennità e quindi in condizioni ben difficili, che egli avrà tutto l'interesse a risolvere. I contadini avranno la terra e quella parte di indennità che corrisponde all'uso civico. Saranno quindi avvantaggiati per un doppio compenso, e in natura e in denaro.

Quindi ritengo che la Camera farà bene a respingere gli emendamenti Gullo e ad approvare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gullo inteso a sopprimere, nel primo comma, le parole « compresi i diritti di uso civico ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-bis proposto dall'onorevole Gullo:

« A compenso delle cessazioni dei diritti di uso civico, necessariamente conseguenti alle espropriazioni ed alle assegnazioni previste dalla presente legge, le somme che risulteranno dovute per indennità a norma del precedente articolo 7 saranno corrisposte per metà ai proprietari dei terreni espropriati e per metà ai comuni interessati in proporzione alle estensioni ricadenti nei rispettivi territori ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 9-ter presentato dagli onorevoli Bruno, Mancini, Miceli, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri e Geraci:

« Nel territorio di cui all'articolo 1 sono revocate le limitazioni imposte dagli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

« I canoni enfiteutici dovuti a proprietari di terre nei confronti dei quali sia stata presentata denuncia a norma della legge 16 giugno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

1927, n. 1766, e del precedente comma, sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Lo svincolo delle somme depositate è subordinato al parere favorevole del Commissario regionale per gli usi civici ».

L'onorevole Bruno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRUNO. L'articolo 9-ter tende anzitutto a ripristinare una situazione che la legge fascista del 1927 aveva reso grave, giacché quella legge, nel rimettere in termini le comunità per l'azione di ricupero degli usi civici contro gli usurpatori, dichiarava che tale azione doveva essere esperita entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Noi tutti antifascisti conosciamo quale fosse la situazione nel 1927 e sappiamo benissimo come i signori podestà, legati alle classi dominanti del tempo, non curassero di esercitare tale azione. È così che il primo comma del nostro articolo 9-ter tende a rimettere in termini per questa azione. I comuni cioè potranno presentare la istanza, ma da ciò non deriverà un diritto accertato.

Dirà l'onorevole ministro che tutto questo deve essere materia di modifica delle leggi specifiche, ma noi gli rispondiamo che, se regolassimo ciò con una legge a parte, accadrebbe frattanto che i signori agrari usurpatori verrebbero a prendersi l'indennità. Infatti, ammesso che noi facessimo in tempo, avendo voi fretta di depositare alla Cassa depositi e prestiti gli indennizzi per rendere operative le espropriazioni che volete fare, gli agrari avranno tempo di dimostrare il loro diritto di proprietà e potranno ritirare in fretta e furia l'indennità, su cui naturalmente non si trasferirà alcun diritto delle comunità.

Ora noi, in fondo, con l'articolo 9-ter, tendiamo a dare alle popolazioni la possibilità di recuperare quel diritto che esse debbono far valere, noi diamo cioè alle popolazioni un provvedimento cautelare che ferma il pagamento delle indennità.

Né mi direte che si potrà ricorrere ai sistemi cautelativi della legge con il sequestro delle indennità o di parte di esse: è certo che, data la fretta con cui la legge sarà posta in atto, non si farà in tempo a portare in altra sede il nocciolo di questo problema.

In buona sostanza — riassumo — noi vogliamo dare alle popolazioni la possibilità di recuperare quei diritti di uso civico che il fascismo ha violentemente loro tolto, e ciò sia pure con il sistema imperfetto che voi avete votato. Questo noi desideriamo, certi che sa-

rebbe impossibile ottenerne il fermo in sede processuale civile.

Il primo comma dell'articolo da noi proposto revoca l'articolo 3 della legge del 1927, rimettendo gli interessati nel termine. Il secondo comma ferma l'indennizzo affinché le comunità possano esercitare, dopo accertato il diritto, il loro diritto di uso civico che si trasferisce sulla indennità stessa. Cioè noi, con il secondo comma, affermiamo che l'azione di rivendica presso il commissario degli usi civici opera come sequestro dell'indennizzo fino a che non viene decisa la causa ed accertato il diritto della comunità, e quindi l'importo che spetterà alla comunità medesima.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Da quanto ha esposto l'onorevole Bruno è evidente che si tratta di materia che appartiene alla disciplina degli usi civici. Pertanto non mi sembra, questa, la sede adatta per trattare tale argomento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento è estraneo alla materia disciplinata dal disegno di legge, perché di portata generale e non limitato soltanto alle terre soggette a espropriazione e ai loro proprietari. D'altra parte, il problema sta in termini diversi da quelli nei quali è stato prospettato. Se le domande sono state presentate nei termini della legge del 1927 (mi risulta che queste sono numerosissime: per le stesse dichiarazioni dell'onorevole Gullo ricopro quasi tutto il territorio), esse basteranno a sospendere il pagamento della indennità. È questione, codesta, della quale si è parlato a lungo al Senato e sulla quale sono state date assicurazioni, perché basta una semplice opposizione riferita alla domanda di liquidazione di uso civico per non fare dar corso al pagamento dell'indennità. Quindi se è vero il presupposto indicato precedentemente, che in tutti i comuni vi sono rivendicazioni di usi civici ancora pendenti, queste rivendicazioni sono sufficienti a paralizzare il pagamento dell'indennizzo.

BRUNO. Non credo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono sufficienti. Ripeto: basta che si faccia opposizione, e il tribunale, in camera di consiglio (lo abbiamo chiarito al Senato), sospende questo pagamento, perché sarà la commissione degli usi civici, se questo uso civico esiste, che sosterrà una questione pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

giudiziale a quella del pagamento della indennità, questione che sarà risolta prima che l'indennizzo sia pagato.

Se si vogliono riaprire i termini non solo per i terreni espropriati ma per tutti i terreni, si presenti una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che sarà discussa separatamente; ma questa non è la sede. D'altronde, se è vero che tutte le domande sono state presentate in termine, non vi è ragione di riaprire il termine stesso.

Con la disposizione del secondo comma dell'articolo 9 abbiamo assicurato che tutti coloro i quali hanno una vertenza di uso civico potranno fare debita opposizione, e l'indennità non sarà pagata fino a che la vertenza non sarà risolta. Quindi, non solo il titolare dell'uso civico ma anche coloro che hanno una semplice contestazione di uso civico sono garantiti che l'indennità non sarà pagata prima che la questione sia risolta.

Perciò ritengo che l'articolo 9-ter proposto dall'onorevole Bruno sia fuori argomento, perchè riguarda altra questione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Io credo che il significato del nostro emendamento sia stato spiegato a sufficienza dall'onorevole Bruno. Noi siamo favorevoli all'articolo 9-ter, e lo voteremo, perchè non riteniamo che sia estraneo a questa legge, anzi noi lo abbiamo proposto proprio in conseguenza di quanto è detto in questa legge stessa. Infatti se non fosse in atto o non fosse stato proposto un provvedimento di esproprio con il conseguente pagamento dell'indennizzo ai proprietari di questi terreni sui quali pende l'uso civico, noi avremmo avuto tutta la possibilità di presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare nella quale si stabilisse di riaprire i termini, che per gli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927 erano circoscritti a sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa. Ma dal momento che il ministro ha presentato questo disegno di legge, noi pensiamo che la questione vada regolata in questa sede.

L'onorevole ministro ha detto che, se questi comuni hanno già sollevato la questione del diritto di uso civico entro i termini prescritti, anche se la questione non è risolta, il fatto stesso che sia stata sollevata autorizza a sospendere il pagamento e ad accantonare la somma. Ciò, sempre secondo il ministro, ci cautelerebbe a sufficienza. Senonché noi sappiamo, come ha detto l'onorevole Bruno,

che i diversi comuni non hanno presentato ricorso nel termine prescritto dalla legge. Di conseguenza il tribunale non potrà prendere in considerazione ricorsi presentati fuori termine se noi non daremo ad esso lo strumento giuridico per poterlo fare: a ciò tende appunto il nostro emendamento. Non dobbiamo dimenticare che questi termini venivano a scadere alla fine del 1927, epoca in cui i comuni interessati erano retti da podestà che erano o gli agrari usurpatori o persone di loro fiducia e che, di conseguenza, avevano volontà ed interesse di lasciar decorrere i termini senza proporre rivendica dei diritti dei cittadini.

Per queste considerazioni noi voteremo a favore dell'emendamento. L'osservazione del relatore e dell'onorevole ministro non ci conforta: se anche noi presentassimo immediatamente una proposta di legge per la riapertura dei termini in questione, faremmo una fatica inutile e dannosa; i terreni venendo nel frattempo espropriati ed assegnati, verremmo a costringere al pagamento degli usi civici i nuovi proprietari dei piccoli appezzamenti di terreno formati in base a questa legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Al pagamento sarebbero in ogni caso tenuti i vecchi proprietari.

MICELI, *Relatore di minoranza*. È discutibile. Comunque, per definire più chiaramente la questione, noi riteniamo opportuno votare a favore di questo emendamento.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Confermo l'opinione della maggioranza della Commissione, che la materia non attenga a questa legge, ma riguardi la normalizzazione generale degli usi civici. La proposta contenuta in quell'emendamento, infatti, non riguarda esclusivamente i territori della Sila, ma tutto il territorio italiano che può essere gravato da usi civici.

D'altra parte, ritengo che la preoccupazione che si proceda al pagamento della indennità di esproprio prima che eventuali diritti, non ancora fatti valere, siano risolti sia eccessiva. Prima che si arrivi al pagamento dell'indennità di esproprio passerà tanto tempo che noi stessi avremo la possibilità di proporre ed approvare, ove occorra, un diverso provvedimento, attinente alla materia degli usi civici, con cui eventualmente i termini per il riconoscimento dei diritti siano riaperti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-ter proposto dall'onorevole Bruno e da altri:

« Nel territorio di cui all'articolo 1 sono revocate le limitazioni imposte dagli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

I canoni enfiteutici dovuti a proprietari di terre nei confronti dei quali sia stata presentata denuncia a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente comma, sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Lo svincolo delle somme depositate è subordinato al parere favorevole del Commissario regionale per gli usi civici ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9-quater proposto dagli onorevoli Mancini, Miceli, Bruno, Bianco Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni:

« L'indennità di espropriazione non sarà dovuta a quei proprietari i quali non forniranno la prova di avere adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 25 maggio 1876, n. 3124 ».

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI. Ieri sera il collega Giovanni Sampietro ha già fatto presente come gran parte delle proprietà silane siano state pagate a bassissimo prezzo. Ha citato i nomi dei proprietari e anche il prezzo pagato. Ha citato anche dati che si trovano nel volume dello Zurlo più volte ricordato in questa discussione.

Per comprendere però esattamente le ragioni di questo nostro articolo aggiuntivo bisogna fare riferimento alla legge 25 maggio 1876 e specificatamente agli articoli 4, 5 e 6.

Essa è la prima legge fatta dopo l'unità d'Italia per regolare le questioni silane. Questa legge è stata giustamente chiamata la « legge dei fatti compiuti », per indicare che con essa si sanzionarono tutte le occupazioni fatte nella Sila senza chiedere conto agli usurpatori silani del modo di acquisto delle proprietà. Anzi, nella relazione della legge (come è stato già accennato nella discussione generale) il relatore, per legittimare i titoli di proprietà, parte da questo presupposto e cioè che il lavoro e la coltura — secondo quanto dicevano i proprietari silani a quell'epoca — delle terre incolte e vacanti di padrone (il relatore fu Pasquale Stanislao Mancini) sono giuridicamente il vero titolo legittimo di

qualunque proprietario. Essi quindi non sarebbero stati né occupatori, né usurpatori, in quando hanno fecondato quelle terre.

Abbiamo già detto, in sede di discussione generale, che il fatto che oggi con una nuova legge ci occupiamo di queste terre per dire che esse sono rimaste incolte o mal coltivate, farebbe già cadere, penso, se non sul terreno del diritto, quanto meno sul terreno di una valutazione sociale e morale, questo titolo di proprietà sul quale si basava il precedente legislatore. Ma nella legge del 1876 che sanzionava i fatti compiuti vi sono degli articoli, e precisamente gli articoli 4, 5, e 6, che stabilivano determinati obblighi per quei proprietari i quali venivano ad avere in proprietà le terre descritte nella legge stessa. Si dava cioè agli occupatori o usurpatori la piena proprietà della terra, ma si imponevano anche alcuni obblighi. Avrebbero dovuto cioè versare, costoro, delle quote, le quali dovevano poi affluire nel così detto « fondo silano », di cui non si conosce la successiva destinazione.

Nella discussione precedente, l'onorevole ministro ci ha invitati a riprendere le questioni lasciate in sospenso dalla legge del 1876. Riteniamo comunque, in questa sede, di poter, quanto meno, sollevare la questione contemplata nell'articolo aggiuntivo proposto. Gli articoli 4 e 5 e 6 prescrivono per i possessori di terre nella Sila Regia e nella Sila Badiale il pagamento di precisati canoni, e non sicuramente di importo rilevante.

In poche parole, gli occupatori che venivano ad acquistare per effetto della legge la proprietà delle terre, avrebbero dovuto versare delle quote minime da utilizzare successivamente per la costruzione di strade, oppure per la costruzione di edifici scolastici. Non furono fatte né le strade né gli edifici scolastici, in quanto molti di codesti generosi proprietari non pagarono nemmeno le poche lire che avrebbero dovuto pagare. Noi pensiamo che, nel momento in cui si discute per la prima volta in Italia la questione silana, ci si debba preoccupare di questo fatto che va non soltanto denunciato a dimostrazione definitiva della sordità morale dei proprietari silani, ma va anche disciplinato e conseguentemente valutato nella nuova legge. L'onorevole ministro sostiene che non si debba fare un processo ai proprietari. Su questo si può essere anche d'accordo, sebbene, per mio conto, non lo sono, in quanto penso che una legge agraria a carattere sociale deve implicitamente, anche se non esplicitamente, fare il processo ai proprietari. Comunque, la legge sulla Sila avrebbe dovuto fare il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

processo ai proprietari, perchè i proprietari silani sono di quel tipo speciale che abbiamo illustrato. In breve: noi riteniamo che si possa senz'altro approvare l'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato, nel senso cioè che l'indennità di espropriazione non sarà dovuta a quei proprietari che non forniranno la prova di avere adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, e 6 citati.

Ora, si potrà obiettare, da parte del ministro e del relatore di maggioranza, che, provvedendosi alla liberazione delle somme da corrispondere ai proprietari a titolo di indennità di espropriazione con ordinanza del tribunale, è evidente che il tribunale stesso, nel momento in cui emetterà la ordinanza per liberare le somme dovute ai proprietari, valuterà i titoli degli stessi.

Non voglio addentrarmi in una questione di carattere giuridico, ma per quanto ho già detto, la legge stessa del 1876 costituisce per i proprietari titolo di proprietà, in quanto basta, per costoro, fare riferimento alla legge del 1876 per dimostrare di essere i proprietari legittimi, in quanto il titolo di proprietà stabilito dalla legge poi non trovava limitazione o attenuazione nel fatto che a loro carico fossero stabiliti i versamenti di alcune quote. Stando così le cose, basterà per i proprietari fare riferimento alla legge del 1876 per ottenere il versamento della indennità di espropriazione.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Ove abbiano adempiuto agli obblighi di legge.

MANCINI. No, perché così come è stato formulata la legge del 1876, il titolo di proprietà è riconosciuto al di fuori degli obblighi degli articoli 4, 5 e 6; e però il presidente del tribunale può senz'altro, io penso, liberare le indennità, sol che i proprietari si riferiscano alla legge stessa, la quale, appunto, sanzionava il fatto compiuto, e con l'articolo 2 dava la piena libertà della proprietà. Non viene detto, infatti, negli articoli successivi della legge del 1876, che il titolo di proprietà è condizionato all'adempimento degli obblighi previsti negli articoli stessi. Questo non è detto, e si capisce il perché: perché la legge del 1876 è una vera legge di classe, e ne abbiamo detto i motivi anche nel corso della discussione generale, allorché abbiamo ricordato che in quell'epoca al Parlamento sedevano gli usurpatori silani.

La legge del 1876 regola non soltanto la proprietà, ma offre anche ai proprietari la possibilità di non adempiere a quegli obblighi minimi che pur nella legge sono posti.

E allora, di fronte a questa situazione, a me pare che sia quanto meno morale pretendere, da parte nostra, che il tribunale non emetta l'ordinanza e non dia la indennità di espropriazione a quei proprietari i quali non dimostrino di aver quanto meno pagato quelle minime quote che avrebbero dovuto pagare ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge del 1876 che, come vi ho detto, è la prima legge che si occupa della questione silana.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Credo che le osservazioni dell'onorevole Mancini, esatte nel merito, possano benissimo trovar posto nelle norme regolamentari, e pertanto la Commissione ritiene di dover respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione sollevata dall'onorevole Mancini riguarda alcuni diritti dello Stato, del demanio, perché le somme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge del 1876 sono somme dovute allo Stato per affrancazione di certi diritti dell'allora regio demanio. Quindi il demanio, se non ha incassato le somme dovute gli in forza della legge del 1876, dovrebbe fare l'impugnazione.

È una questione che abbiamo già chiarito anche davanti al Senato; a me risulta che le indennità sono state tutte pagate.

MANCINI. Non sono state pagate; e che non siano state pagate risulta dalla legge del 1912, la quale, appunto, constatava che i proprietari non avevano pagato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dal 1912 è passato del tempo.

MANCINI. Nel 1915, il « fondo silano » è sparito.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, esiste presso il demanio, convertito in titoli di rendita al 3 per cento; le somme provenienti da questo fondo vengono annualmente erogate; il fondo costituisce uno dei tanti capitoli del demanio dello Stato. Se il demanio dello Stato è ancora creditore, ha diritto di far valere i suoi crediti sull'indennità.

Non ho tuttavia difficoltà ad accettare il suggerimento dell'onorevole relatore di inserire nel regolamento una norma specifica.

BRUNO. Se assume preciso impegno, noi ritiriamo l'emendamento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel senso che le indennità saranno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

decurtate dei diritti che ha il demanio: cioè, il demanio è autorizzato a far valere i diritti che gli derivano dalla legge del 1876. Non ho difficoltà ad inserire nel regolamento una norma a tutela dei diritti del demanio.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, mantiene il suo emendamento onorevole Mancini?

MANCINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9-*quater*, proposto dagli onorevoli Mancini ed altri:

« L'indennità d'espropriazione non sarà dovuta a quei proprietari i quali non forniranno la prova di avere adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 25 maggio 1876, n. 3124 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere autorizzata dallo stesso ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi.

Nel territorio delimitato nell'articolo 1, l'Opera deve altresì imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà.

L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai comuni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato dagli onorevoli Miceli, Mancini, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni un articolo aggiuntivo 10-*bis*:

« Spetta all'Opera il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di assegnare i contributi a norma dell'artico-

lo 24-*bis*, di promuovere la istituzione di aziende sperimentali e di aziende modello, e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Noi affermiamo che compito dell'Opera, oltre quello di eseguire le opere di bonifica e di coordinamento, deve essere anche di assistere nelle forme più adeguate i contadini assegnatari nella esecuzione delle opere di miglioramento fondiario. Quindi, noi siamo per il principio, ribadito in forma assoluta, che le opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria debbano essere eseguite dai contadini assegnatari, e che l'Opera abbia una funzione di direzione, di coordinamento e di assistenza di questi contadini che sono gli assegnatari diretti. Il Governo ci potrà dire che questo, in fondo ed in linea di massima, rispecchia le sue intenzioni.

In sede di discussione generale, ho cercato di dimostrare che, e nella legge e nella relazione, queste intenzioni non affiorano, anzi affiora il contrario. Infatti, nella relazione che accompagna il disegno di legge al momento della sua presentazione al Senato, sono previsti diversi tempi (tale termine è diventato di uso normale per la democrazia cristiana). Primo tempo: espropriare le terre e trasferirle all'Opera (noi chiedemmo invece di trasferire le terre direttamente ai contadini, ma questo criterio non fu accettato); secondo tempo: sulle terre ad essa trasferite, l'Opera incomincia con l'istituire una serie di centri aziendali. La indicazione è un po' vaga, ma se noi leggiamo la relazione tecnica formulata dall'Opera, possiamo comprendere in che cosa consistessero questi centri aziendali: nel « marchesato » su di una superficie complessiva di 5000 ettari (sui 35 mila espropriati) l'Opera istituirebbe delle aziende gestite direttamente con criteri « razionali ».

Ora, è logico che per tutto questo è necessario un certo investimento di capitali: per approntare attrezzature, per approvvigionamento di acqua, per sistemazione di terreni, per costruzioni aziendali, ecc.. Su questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

non abbiamo che da ripetere l'esigenza già espressa: che nella zona tutta la terra debba passare direttamente ai contadini. Non essendo stato accettato tale principio, visto che si debbono istituire questi centri aziendali, è logico che le spese per l'impianto di questi centri pesino sull'Opera, la quale dovrà poi direttamente gestirli. Nella terza fase, prosegue la relazione, l'Opera dovrà incominciare al più presto a costituire organiche unità poderali.

Voi capite che per costituire una unità poderale occorre non solo distaccare una superficie di terreno bastevole all'assorbimento della manodopera della famiglia insediata nel podere, ma occorrerà anche provvedere alla attrezzatura del podere. Noi non possiamo supporre un podere il quale sia privo di casa colonica; noi non possiamo immaginare un podere il quale sia privo, non dico di una completa attrezzatura meccanica, ma dell'aratro e delle scorte vive per i lavori più elementari del fondo. Noi non possiamo immaginare un podere privo di piantagioni, che debba ridursi ad un appezzamento di terra utilizzato a sola coltura cerealicola. Quindi, quando si dice che nel terzo tempo l'Opera deve tendere alla costituzione di organiche unità poderali, ciò non vuol dire che l'Opera delimita soltanto le unità poderali, ma che costituisce le unità poderali, cioè le dota di case coloniche, di fornitura di acqua, di sistemazioni di terreno, di scorte vive e morte, di piantagioni arboree.

Ebbene; questo è il punto fondamentale che ci divide, perchè noi diciamo che queste opere, anche nell'unità poderale, debbono essere eseguite direttamente dal contadino assegnatario. In ciò, a parole troviamo concordi quasi tutti; anche il senatore Medici, al Senato, ha affermato che non sempre è necessario costituire dei poderi, ma che è bene, quando sia necessario costituirli, far eseguire le opere direttamente dai contadini assegnatari. Anche la casa colonica può essere costruita utilmente ed economicamente dal contadino insediato nel podere. Il contadino, che naturalmente non è un muratore, ingaggerà un muratore; ma egli stesso farà da manovale, egli stesso fornirà il mezzo di trasporto per la calce, i mattoni, la sabbia, o, se non ha questo mezzo di trasporto, lo prenderà a prestito, visto che c'è uno scambio continuo di opere tra contadino e contadino, scambio che in questi casi è della massima convenienza.

Quindi, anche per quelle opere che potrebbero sembrare più estranee alle attitudini

del contadino, affidare l'esecuzione al contadino stesso vuol dire realizzare un risparmio, ottenere la stessa opera col minimo di spesa.

Non parliamo poi delle piantagioni e dei miglioramenti, specie delle sistemazioni superficiali del terreno: questa è un'opera che il contadino fa direttamente con un certo criterio perchè la fa per suo conto, e la fa economicamente, investendo il suo lavoro.

Ora quando qui si dice: « costituzione di organiche unità poderali eseguita dall'Opera », ciò vuol dire soltanto che il contadino potrà essere utilizzato (e sfruttato) nell'esecuzione dei lavori che sono demandati direttamente all'Opera. Perchè tutti sappiamo come si fanno questi lavori, tutti ne conosciamo, per enti simili a quello proposto, le modalità di procedura: si fa il progetto, ad esempio, di una casa colonica; il progetto rappresenta una certa cifra molto superiore alla reale spesa; si trova il compiacente appaltatore a cui si affida l'esecuzione a licitazione privata con un certo scarto, che in parte resta all'ente che concede il lavoro e non è perciò autorizzato a guardare molto addentro nella esecuzione. Questa è prassi quasi costante dei consorzi di bonifica. Oltre a tutto il resto l'appaltatore, poi, deve avere il suo guadagno sull'opera che eseguisce. È facile concludere che la stessa opera, la quale eseguita direttamente importa una certa spesa, eseguita in quest'altro modo costerà molto di più. Perciò noi proponiamo che quelle opere che si debbono eseguire nei fondi assegnati siano eseguite direttamente dai contadini assegnatari. In questo noi siamo confortati anche dal parere dello stesso ministro Segni, parere espresso in modo esplicito nella relazione che accompagna il disegno di legge generale sulla riforma fondiaria: « La trasformazione fondiaria sarà eseguita, dovunque si possa, dagli assegnatari, anche a titolo provvisorio, organizzati, diretti e coadiuvati dagli enti di riforma; e solo nei casi in cui l'opera degli assegnatari non possa direttamente essere impiegata — casi da considerarsi come eccezionali — provvederà direttamente l'ente all'esecuzione ». Si può affermare che, in base a tale principio, e tenendo conto del necessario coordinamento tra le disposizioni che noi esaminiamo e quelle della riforma fondiaria, possiamo esser certi che tale indirizzo sarà seguito nel comprensorio silano e ionico: ma dobbiamo ricordare che queste sono semplici intenzioni non tradotte in alcun articolo di legge e che l'annunciato coordinamento avverrà quando molte di queste opere saranno già state eseguite.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

Ma io voglio riportarmi anche ad un'altra considerazione: non è la prima volta che i proprietari di terreni eseguono miglioramenti e trasformazioni fondiari. La stessa legge sulla bonifica integrale del 13 febbraio 1933 n. 215 prevedeva, al suo capo V, delle opere di competenza privata, e coll'articolo 38 ne affidava l'esecuzione direttamente al proprietario. Ora io non vedo perché si debbano usare due pesi e due misure: quando si trattava dei proprietari facenti parte dei consorzi di bonifica, cioè dei grossi proprietari, si applicava (e si applica) un determinato criterio, dettato dall'articolo 38 della legge sulla bonifica integrale; adesso che proprietari diventavano i piccoli contadini, quelli che hanno più bisogno di lavoro e che hanno più bisogno che l'opera costi meno, perché in definitiva il costo dell'opera di trasformazione, decurtato di certe percentuali, graverà su di loro, si tenta di far passare quest'altro criterio: le opere che saranno pagate dai contadini saranno eseguite dall'ente! Perché non si deve sancire il principio che i contadini eseguiranno direttamente il lavoro, e solo in casi eccezionali (convengo che ci possono essere dei casi eccezionali: ci può essere un'opera che interessa diversi poderi e debba essere eseguita con criterio unitario, come un canale di scolo o le opere d'arte in una strada interpodere), questo lavoro debba essere eseguito direttamente dall'Opera?

Badate che su questo principio in Calabria siamo d'accordo tutti, anche ed in specie i lavoratori delle zone interessate, i quali hanno tenuto a ribadire questa posizione in mozioni e richieste di tutte le loro organizzazioni. Se tale criterio è stato oggetto, da parte di tutti, di rivendicazioni e di proposte di modifica, ciò vuol dire che nella legge che esaminiamo o non esiste o non è chiaramente espresso.

D'altronde, se si ammette che queste opere debbano essere seguite dall'ente Sila, è logico che l'assegnazione definitiva delle terre ai contadini avverrà dopo che queste opere saranno eseguite. Se si accoglie invece il principio che queste opere, in linea di massima, debbano essere eseguite dai contadini, l'assegnazione definitiva delle terre, pur con le limitazioni che vedremo, a favore dei contadini, potrà avvenire in un tempo notevolmente minore.

« Così soltanto la trasformazione non sarà una speculazione — e qui ci si riferisce alla speculazione degli appaltatori e dei subappaltatori — né vi sarà così passaggio di terre agli enti che potranno diventare dei « carroz-

zoni ». Questo è stato scritto in Calabria, e noi non dobbiamo infatti dimenticare che questi enti, qualunque sia la persona che li dirige, tendono naturalmente a trasformarsi in enti speculativi.

Non si può affidare certo ad un gruppo di contadini assegnatari la costruzione di una centrale elettrica, ma case rurali, strade campestri, canali in terra, sistemazioni e piantagioni possono e debbono essere eseguiti dai contadini. Rimarranno sempre dei lavori per i quali sarà necessario l'intervento dell'Opera; e poi ci sono alcune zone del comprensorio generale che non sono incluse nei comprensori delle bonifiche esistenti, e le opere di bonifica da eseguire in queste zone sono demandate dalla legge all'Opera. Perciò non saranno i lavori che faranno difetto all'Opera, anzi dobbiamo cercare di non aumentare questo carico di lavori che facilita la possibilità non immaginaria che attraverso tale sovraccarico l'Opera da ente di riforma si trasformi in « carrozzone ».

Fatto l'esproprio ed assegnata la terra ai contadini, si potrà procedere a lavori di grande bonifica particolari alle zone di trasformazione, alla costruzione di villaggi agricoli, ecc. Tutto questo sarà affidato all'Opera nei comprensori nuovi di bonifica, come all'Opera sarà affidata l'esecuzione di villaggi agricoli; ma quando si tratta di trasformazione fondiaria, noi chiediamo che i lavori relativi debbano venire affidati ai contadini ed alle loro cooperative volontarie.

Quanto verranno a costare i lavori di trasformazione? Si dice 400 mila lire ad ettaro. Noi riteniamo molto di più, perché pensiamo che la spesa per la sola casa e per gli accessori necessari per un podere anche di modesta estensione ammonterà a non meno di due milioni. Vi saranno poi un'infinità di altre opere e forniture a cui sarà necessario provvedere; attrezzi rurali, sistemazione del terreno, piantagioni legnose, bestiame da lavoro, strade, acqua ecc. In tutto, secondo noi, non basteranno 4 milioni di spesa per ogni podere. È questa la cifra ammessa anche dal professor Rossi Doria.

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dove c'è l'irriguo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma anche quando non c'è l'irriguo, su ogni 5 ettari occorre almeno fare una casa. Se lei prevede un borgo residenziale nelle vicinanze, allora la spesa per la casa è compresa nelle spese per il borgo residenziale. Ma anche se dovessimo mantenere la cifra media indicata dalla relazione, ottenuta dividendo la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

spesa complessiva di 20 miliardi per 50 mila ettari da espropriare, e cioè 400 mila lire ad ettaro, noi dovremo egualmente concludere che questa cifra può essere molto, ma molto decurtata se l'esecuzione delle opere è affidata al contadino. E siccome gli stanziamenti rimangono costanti, se noi diminuiamo il costo unitario delle opere, con la stessa somma stanziata noi possiamo eseguire molte più opere; e poichè noi (e, secondo le vostre dichiarazioni, anche il Governo) speriamo di andare al di là dei 50 mila ettari di terreni espropriati e sarà necessario trasformare e migliorare anche questa quantità eccedente di terreni espropriati, avere una disponibilità, senza affidarsi soltanto ad aumenti di stanziamento, vuol dire poter affrontare il problema della terra per una sempre maggiore estensione a favore di masse sempre più larghe di contadini assegnatari. E d'altra parte, tenuto conto che noi abbiamo gravato i contadini di un onere, come ho cercato di dimostrare, notevole, a vantaggio della proprietà, dobbiamo, specialmente nei primi cinque o sei anni, aiutarli attraverso la esecuzione delle opere di trasformazione: e facendo investire nelle stesse il massimo numero delle giornate dell'assegnatario e facendo in modo che il costo dell'opera gravi poco sull'ammontare debitorio: ciò si ottiene affidando l'esecuzione delle opere ai contadini. Per questi motivi noi ci auguriamo che il nostro articolo aggiuntivo venga approvato, ritenendo che nella legge, così come è articolata, e nelle intenzioni espresse dal Governo il criterio illustrato non abbia trovato sufficiente esplicazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Ho avuto l'impressione, ascoltando quanto ha detto l'onorevole Miceli sull'emendamento da lui proposto, che egli non si sia reso conto di quello che è il contenuto caratteristico di questa legge. Cioè questa legge differisce da altre concezioni in materia di riforma fondiaria e di trasformazione precisamente in questo: che si intende di attribuire, di assegnare le terre quanto più presto è possibile ai lavoratori; anche immediatamente dove è possibile. Mentre, secondo altre concezioni, prima si vuol fare la trasformazione, prescindendo quindi dall'opera di trasformazione dei lavoratori. Secondo questo progetto di legge, risulta chiaro (basta esaminarlo con un po' di attenzione e con un certo coordinamento nelle sue varie norme) che si intende dare ai contadini quanto più presto possibile, e

se è possibile anche immediatamente, la terra, in modo da interessarli immediatamente al compimento delle opere di trasformazione e di miglioramento che siano necessarie.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Dare in proprietà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Dare in proprietà e in uso, in modo che i contadini stessi possano essere interessati a collaborare immediatamente e direttamente al compimento delle opere. Questo è lo spirito e la lettera del provvedimento. Ora, è chiaro che se questo è il sistema che si vuol seguire con questa legge, tutto il compimento delle opere, che possono essere fatte dal lavoratore, sarà affidato proprio al lavoratore stesso. Quindi mi pare non necessario dirlo, con una norma che tra l'altro ha carattere di norma di pura attuazione e che eventualmente potrà essere data come direttiva all'ente, da parte degli organi di tutela. Il principio è già contenuto sostanzialmente nella legge. Anzi io insisto su questo punto. È una caratteristica di questa legge di riforma proprio questo immediato interessamento del lavoratore contadino non soltanto nella proprietà ma alla stessa opera di trasformazione:

Questo è veramente, secondo me, il punto innovatore e vorrei dire rivoluzionario di questa norma. Mentre, secondo sistemi e concezioni precedenti, ai contadini le terre si davano quando le opere di trasformazione erano state compiute, con tutte le difficoltà e i pericoli conseguenti ai ritardi, con questo sistema invece i lavoratori vengono ad essere immediatamente insediati sulla terra e interessati immediatamente al compimento delle opere.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Mi spieghi il secondo comma dell'articolo 17.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 20 dice che l'assegnazione deve essere fatta non oltre tre anni dall'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera. Ora è chiaro che se tutte queste opere, o la maggior parte di esse, dovessero essere fatte dall'Opera non si potrebbe porre un termine massimo di tre anni; termine massimo che ci auguriamo possa essere ridotto assai. Naturalmente, poi, bisogna distinguere fra opera e opera: ci sono delle opere che potranno essere compiute dagli stessi lavoratori ed opere che interessano l'intero comprensorio o una notevole parte di questo, o più fondi, e che, di conseguenza, dovranno essere compiute direttamente dall'ente o dai consorzi che lavorano alle direttive dell'ente stesso. Il principio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

fondamentale, però, è sempre quello: che le terre vengano immediatamente assegnate ai contadini e che questi debbano essere immediatamente interessati al compimento dell'opera di trasformazione. Il resto è norma puramente regolamentare, anzi forse pertinente a quel campo che potrà essere regolato da circolari ministeriali.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che l'emendamento sia del tutto superfluo.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Germani. Devo tuttavia, all'onorevole Miceli, un chiarimento per quanto si riferisce al 2° comma dell'articolo 17. Esso reca: « Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ». È chiaro che queste opere sono quelle di miglioramento che non hanno niente a che vedere con le piccole opere di trasformazione che può eseguire il contadino. Ci si riferisce a quella categoria di opere che necessariamente devono essere eseguite con un piano organico e, quindi, dall'ente stesso e non dai contadini.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. La sostanza dell'emendamento proposto dall'onorevole Miceli è in gran parte contenuta nel disegno di legge. Gli articoli 22 e 23 dicono esattamente tutto quello che l'onorevole Miceli desidera. Quando infatti si dice che « l'Opera deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari » si intende appunto specificare che « spetta all'Opera il compito di assistere gli interessati » ecc., così come è detto nell'emendamento Miceli.

D'altra parte, nella legge non c'è alcuna norma che attribuisca le opere di questo genere esclusivamente all'ente. Anzi, tutta la discussione qui ed al Senato e le dichiarazioni stesse del senatore Medici, citate dal proponente, tendono a chiarire che i contadini hanno la possibilità di eseguire le opere di miglioramento che per la loro intrinseca natura non debbano essere necessariamente affidate all'Opera.

Per tutte queste ragioni ritengo che l'articolo 10-bis non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis proposto dalla minoranza:

« Spetta all'Opera il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di assegnare i contributi a norma dell'articolo 24-bis, di promuovere la istituzione di aziende sperimentali e di aziende modello, e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le facoltà concesse all'Opera dall'articolo 10 della legge istitutiva 31 dicembre 1947, n. 1629, sono estese a tutto il territorio delimitato nell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei ministri.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Opera ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini, Miceli, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni hanno proposto di sostituirlo col seguente:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

l'Opera per la valorizzazione della Sila sarà, per un periodo di sei anni, decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, e da dieci consiglieri, sei nominati dai sindaci e 4 dalle organizzazioni dei lavoratori dei comuni ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1.

« Al presidente appartengono i poteri di rappresentanza dell'Opera.

« Il presidente dell'Opera non potrà far parte di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di società od enti a carattere industriale e finanziario, né prestare agli stessi consulenza di qualsiasi tipo ».

ALICATA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Sul criterio generale con cui gli organi di amministrazione previsti dall'articolo 12 sono concepiti si sono già intrattenuti vari colleghi appartenenti a diversi settori della Camera e particolarmente, se non ricordo male, oltre all'onorevole Mancini, anche l'onorevole Casalnuovo, del gruppo liberale. Essi hanno tutti convenuto sull'assurdità da una parte, sulla incostituzionalità, addirittura, dall'altra, comunque sulla inopportunità del modo con cui questi organi di amministrazione sono concepiti.

Il collega Casalnuovo ha ricordato per primo in questa Camera come, a proposito di questo tipo di amministrazione che l'ente dovrebbe avere, sia stato in Calabria detto — sulla stampa e in tutti gli ambienti della regione — come si venisse a istituire, con questo criterio, un vero e proprio « proconsolato ». Praticamente, infatti, l'articolo 12 stabilisce che il presidente dell'Opera, il quale viene « nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei ministri », ha attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera. E, difatti, l'articolo 13 chiarisce ancora meglio questo carattere dittatoriale attribuito al presidente dell'Opera stessa, in quanto — si dice — esso « è assistito da un consiglio costituito da 12 membri, ecc. ». Quindi, un organo (è stato ammesso anche dallo stesso relatore di maggioranza) puramente consultivo, che il presidente potrà convocare, del quale il presidente potrà chiedere il parere, ma che egli potrà anche non sentire, se così

gli piace. Per arrivare a questo parto mostruoso — che veramente rappresenta uno degli aspetti più misteriosi della legge e sul quale non è stato facile né al relatore di maggioranza né al ministro, sia in Senato che in questa Camera, dare spiegazioni, non dirò soddisfacenti, ma per lo meno sufficienti — per arrivare a questo parto mostruoso, ripeto, si è dovuto modificare la legge precedente sull'Opera della Sila, la quale legge prevedeva, invece, l'amministrazione democratica dell'ente.

Onorevoli colleghi, io dico sinceramente che, dopo aver seguito attentamente il dibattito che intorno a questi problemi vi è stato in Senato, e dopo aver valutato attentamente ciò che su questo problema hanno scritto e detto l'onorevole relatore di maggioranza e l'onorevole ministro, non sono ancora riuscito a comprendere il perché si sia voluto creare questo strumento aberrante, il quale indubbiamente è tale da suscitare delle preoccupazioni, delle perplessità, dei sospetti, che, pur volendo mantenere la legge così com'è stata concepita, potevano essere evitati. Perché l'ente deve essere amministrato da una persona cui si attribuiscono tutte le virtù, tutte le capacità, e che dalla legge è considerata praticamente infallibile? Io ritengo che sia la prima volta che il Parlamento italiano, da quando esiste, stabilisce per legge che un uomo è infallibile! Ora, io non so davvero perché noi dovremmo accettare di affidare poteri abbastanza vasti (che, per quanto riguarda il territorio e i compiti che l'Opera dovrà eseguire, sono forse più che abbastanza vasti) nelle mani di un uomo, il quale potrà, sì, avere tutte le qualità di questo mondo, potrà essere intelligente, onesto e capace, ma che, come tutti gli uomini, potrà essere anche correre il rischio di commettere errori.

Orbene, soltanto nel caso che questo uomo sia un ladro, noi avremo il diritto di sostituirlo come prevede uno degli articoli successivi della legge. Ma gli uomini non sbagliano soltanto per il fatto che sono dei ladri; essi possono sbagliare in cento altri modi; e, nell'eseguire una legge di questo genere, gli errori possono essere molti, vari e anche gravi. Ebbene, il futuro presidente, che molto probabilmente sarà l'attuale commissario dell'Opera, il professor Caglioti, è autorizzato da noi a commettere tutti gli errori che vuole. Lo Stato italiano, già in precedenza, gli dice: tutto ciò che tu fai è ben fatto.

Onorevoli colleghi, io non vorrei scendere in pettegolezzi, ma vorrei trovare la ragione che ha indotto l'onorevole ministro dell'agri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

coltura ad attribuire tutti questi poteri ad un simile modello di capacità e di virtù, e ad abbandonare nelle sue mani l'intera realizzazione di questo progetto, che pure sta così a cuore al Governo. Questo è l'aspetto più stravagante — diciamo così — della situazione che noi andiamo ad affrontare, l'aspetto più pittoresco. Ma, oltre a ciò, vi sono degli aspetti ancor più sostanziali.

Io ritengo che siamo tutti d'accordo su un fatto, che sia la Commissione nella sua maggioranza che il ministro hanno ammesso: questa legge, cioè, è imperfetta. Anzi, siamo arrivati all'assurdo di dire che noi sappiamo che questa legge è imperfetta, ma che, siccome vogliamo far presto, l'aggiusteremo strada facendo.

Sul valore e sul significato di questa valutazione ha già detto ieri parole abbastanza precise l'onorevole Casalnuovo, al quale non posso non associarmi. È indubbiamente strano che il Parlamento voti una legge con l'ammissione esplicita, da parte della maggioranza che questa legge sostiene, che stiamo per votare uno strumento imperfetto, lacunoso, pieno, per lo meno, di oscurità.

Su alcune di queste oscurità ieri l'onorevole Foderaro ha trovato una brillante via d'uscita, perchè ha detto che queste oscurità saranno chiarite nel regolamento. Se noi dovessimo chiarire nel regolamento tutti i punti oscuri della legge, dovremmo fare indubbiamente un'opera molto vasta e complessa, divisa in numerosi tomi, mentre sarebbe stato molto più semplice apportare le modifiche che era giusto apportare ai vari articoli di legge.

Ma questa ammissione della stessa maggioranza, dello stesso Governo, che giusta è l'esigenza riconosciuta da tutte le parti, da tutti i settori della opinione pubblica, che questa legge debba essere (seppure in seguito) modificata, questa ammissione rende ancor più preoccupante ciò che noi andiamo a fare attribuendo, con l'articolo 12, poteri dittatoriali, non suscettibili di alcun controllo, ad una sola persona. Perchè un punto fondamentale di dissidio fra noi e la maggioranza è stato, appunto, il modo diverso con cui sono stati interpretati taluni aspetti di questo disegno di legge.

Punto fondamentale: noi diciamo che la legge non assicura la terra a tutti i contadini, per lo meno non precisa come ciò potrà avvenire. La maggioranza sostiene che esiste la possibilità, attraverso la legge, di arrivare a ciò, ed assicura anzi che questo si farà. Quindi — dice sempre la maggioranza

— state tranquilli che, nonostante la imprecisione e la non perfezione di questa formulazione, a questo obiettivo si giungerà.

Diciamo noi: la legge crea la possibilità di situazioni drammatiche nel crotonese, in quanto che non precisa esplicitamente quale sarà la sorte degli attuali concessionari, sia in forma cooperativa che singola, delle terre del marchesato di Crotone ed anche, in parte, della Sila.

Dice il ministro, nella relazione: « Ma, evidentemente, l'Opera della Sila non farà niente che possa creare queste situazioni drammatiche, anzi sarà cura dell'Opera di procedere — salvo quei casi che tutti possiamo riconoscere giusti — all'inquadramento degli attuali coltivatori diretti che operano nella zona, nei nuovi poderi, nelle nuove aziende che l'Opera dovrà creare ».

Anche su altri punti fondamentali siamo in questa stessa situazione. Noi diciamo: mettiamo nella legge la norma esplicita; voi dite: questa norma si può ricavare dal complesso della legge, oltre che dallo spirito che la legge informa.

Anche sull'ultimo emendamento, che riguarda la esecuzione delle opere di trasformazione, la stessa risposta è stata data alle osservazioni sollevate dall'onorevole Miceli.

Quindi noi siamo di fronte a questo assurdo: su una legge riconosciuta imperfetta dalla stessa maggioranza e dal Governo (*Interruzione del ministro Segni*) — ella stessa, onorevole ministro, ha detto più volte nel corso di questa discussione che potremo correggerla strada facendo e nella relazione relativa alla legge di stralcio, si dice che, attraverso questa legge, si potrà modificare, aggiustare, perfezionare l'attuale legge sulla Sila — su una legge, sulla quale si è dato un parere unanime, su una legge per la quale molto rimane affidato alla buona volontà, alla chiarezza di idee, alla buona fede di coloro che dovranno applicarla, noi andiamo a creare uno strumento di applicazione che sfugge al controllo di chicchessia. Già sarebbe grave, anzi la cosa più grave, se questo strumento sfuggisse al controllo del Parlamento; ma direi che questo strumento di esecuzione, in certo senso, sfugge allo stesso controllo del potere esecutivo, il quale investe, una volta per tutte, il professore Caglioti della direzione generale assoluta di questa Opera. Ed il professore Caglioti comincerà a camminare per la sua strada nel modo che egli riterrà più opportuno, salvo il caso che egli riterrà più opportuno, salvo il caso che egli non dovesse rubare; perchè, il giorno che dovesse fare ciò, il potere esecutivo potrà intervenire per cacciarlo via. Noi siamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

convinti che il professore Caglioti non ruberà; quindi questo caso non lo dobbiamo discutere in questa Assemblea.

Noi ci preoccupiamo di altre cose che il professore Caglioti potrà fare. Onorevoli colleghi, la questione è proprio questa: che questa legge, così imperfetta e lacunosa nel suo testo, è interpretata in tre modi diversi.

Noi la interpretiamo in un modo: diciamo, cioè, che le lacune e le imperfezioni di questa legge sono tali, che essa non potrà raggiungere gli obiettivi che le sono stati, in linea generale, assegnati dallo stesso Governo.

La maggioranza ed il Governo dicono: dalla lettera della legge, se pure imperfetta, si possono ricavare delle deduzioni tali e, comunque, la legge è vista da noi con uno spirito tale, che essa potrà veramente raggiungere gli obiettivi che si propone.

Ma v'è una terza interpretazione della legge, onorevoli colleghi, che è l'interpretazione del « proconsole », del dittatore Caglioti; e questa interpretazione non è contraria soltanto alla nostra, ma è contraria alla stessa interpretazione che, forse sotto la spinta e sotto le critiche della opposizione, in Senato e in questa Camera, Governo e maggioranza hanno dovuto dare, almeno a parole, a questa legge.

Il gruppo di tecnici diretto dal professore Caglioti, il quale sarà al di fuori di ogni controllo nell'esecuzione di questa legge, ha espresso chiaramente le sue idee sui compiti da svolgere nella Sila e nel marchesato di Crotona, le ha espresse in pubbliche interviste alla stampa — che non starò a ripetere, perché lo ho già esposte nel mio intervento in sede di discussione generale — le ha scritte nelle decine di relazioni che questi tecnici hanno compilato.

Prendiamo, ad esempio, la situazione degli attuali concessionari.

Io potrei arrivare ad ammettere, anzi ammetto senz'altro — voglio essere il meno offensivo possibile — che in lei, onorevole ministro, non vi sia neppure l'ombra della volontà di creare scissioni tra i contadini. Quando ella dice: « State sicuri che la situazione degli attuali coltivatori diretti, appartenenti a cooperative o singoli, sarà considerata con particolare riguardo », è chiaro che ciò significa che non possiamo nemmeno immaginare di estromettere coloro che attualmente coltivano la terra.

Io posso ammettere la perfetta buona fede del ministro, ma diversamente ragionano i dirigenti dell'ente Sila, per i quali i contadini attualmente insediati sulla terra rappresen-

tano i principali avversari, in quanto tali dirigenti hanno formulato piani molto « perfetti », molto « razionali », e vedono nei contadini coloro i quali hanno peggiorato (*sic!*) la possibilità per essi di intervenire nella situazione, per « aggiustarla » una volta per tutte.

Queste persone hanno usato espressioni, nei confronti di questi contadini, che sono veramente di una cecità, di una mostruosità allarmanti.

Come agiranno questi signori quando avranno nelle loro mani questo potere indiscriminato che voi volete dar loro ?

Onorevoli colleghi, essi hanno già scritto come agiranno ! Tutta la critica che noi abbiamo fatto a questa legge è basata sul concetto che noi non siamo di fronte né a una legge di riforma, né ad una legge di preriforma, ma di fronte ad una vecchia legge di appoderamento e di colonizzazione, affermazione che è stata smentita recisamente dal ministro e dall'onorevole Germani. Eppure questa è l'interpretazione che alla legge danno il professore Caglioti e i suoi collaboratori. In primo luogo, infatti, io credo che il professore Cagliotti prima del dicembre 1949 non abbia mai messo piede nel crotonese; il professore Caglioti aveva studiato la Sila, aveva fatto per la Sila un certo progetto, e aveva elaborato alcune idee che poi, automaticamente, ha esteso ad una zona la quale ha caratteristiche e problemi completamente differenti da quelli delle zone silane.

In secondo luogo, noi sappiamo — e non sono nostre immaginazioni, perché molte cose le abbiamo lette nelle relazioni ufficiali — che questi signori hanno più volte pubblicato che essi hanno idee sostanzialmente diverse da quelle sostenute dai rappresentanti della maggioranza in Assemblea. In terzo luogo, noi non possiamo ignorare che questi uomini, ai quali voi volete attribuire poteri dittatoriali per realizzare questa legge, sono uomini che si sono apertamente espressi contro la riforma agraria nel nostro paese. Onorevoli colleghi, dobbiamo parlare chiaramente, dobbiamo intenderci lealmente ed onestamente ! Questo gruppo di dittatori dell'ente Sila, ai quali l'onorevole ministro affida con piena fiducia il compito di realizzare questa legge, che dice essere il primo passo verso l'auspicata riforma agraria, è composto di uomini che, non più di un anno fa, hanno apertamente proclamato che la riforma agraria è una gatta morta che bisogna seppellire. (*Interruzione del ministro Segni*).

Anche alcuni suoi amici, onorevole ministro, alcuni esponenti del suo partito hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

sulla riforma agraria idee che non coincidono con le sue, e contro i quali ella, almeno lo hanno riportato i giornali, ha dovuto altra volta combattere e con i quali in questi giorni ella ha incominciato di nuovo a discutere in seno al suo gruppo parlamentare. Ebbene, questo gruppo di dittatori dell'ente Sila è costituito da gente che ha le stesse idee di questi suoi amici della democrazia cristiana; essi non hanno, perciò, le sue stesse idee in merito alla riforma agraria. Ciò che sto dicendo non nasce da nostre fantasticherie, da nostre congetture, ma da documenti che qui non voglio di nuovo citare, ma dei quali i colleghi mi daranno lealmente atto, perché essi stessi riconoscono che esistono.

Infine: la legge, come ogni legge (non è una caratteristica particolare di questa legge) investe grossi interessi; da una parte e dall'altra, non si può negarlo. Investe interessi di grossi proprietari terrieri, sulla cui natura io non voglio qui troppo dilungarmi, investe, come opportunamente qualcuno ha fatto rilevare, gli interessi di determinati monopoli industriali; perché mettere il piede nella Sila significa mettere il piede non soltanto nelle cacce riservate dei baroni Galluccio e Barraco, ma anche nelle cacce riservate della Società meridionale di elettricità, cioè di una delle baronie industriali più pericolose, più audaci e tracotanti del nostro paese.

Dall'altra parte la legge tocca gli interessi delle popolazioni contadine, che sono interessi vari, perché vi sono gli interessi cui abbiamo accennato ieri parlando del fatto che non tutti i contadini potranno avere la terra e quindi questi contadini dovranno essere sottoposti ad una discriminazione, ecc., e vi sono gli interessi dei comuni, come tutta la discussione sugli usi civici ha dimostrato. Ebbene, perché queste popolazioni contadine e questi comuni non dovranno avere diritto di essere rappresentati nel consiglio d'amministrazione di un ente il quale porterà (in bene o in male sarà un'altra faccenda) il terremoto nella zona, sconvolgendo parzialmente tutti i vecchi rapporti che in questa zona esistevano, e darà un indirizzo in bene o in male per tutti gli anni avvenire a tutta la vita di questa zona? Ma tutto ciò deve essere compiuto da un organismo il quale si riduce ad un uomo, non sottoposto né al controllo del Parlamento né al controllo di un consiglio d'amministrazione!

Non so come si possa essere convinti della bontà di un sistema il quale attribuisce ad un individuo, classificato come infallibile, questo potere indiscriminato ed incontrollabile per essere l'esecutore di un'opera che voi giudicate

importante, decisiva, grandiosa addirittura per quelle popolazioni.

Onorevoli colleghi, io penso che di fronte ad una situazione di questo genere, a meno che l'onorevole ministro e la maggioranza non ci diano delle spiegazioni (che noi veramente fino a questo momento non abbiamo avuto), di fronte a questa situazione che si può creare, possono nascere due sospetti, e voi dovete consentirmi che io li esponga: un sospetto è proprio che si voglia creare uno strumento inefficiente, perché purtroppo molte cose si scrivono soltanto sulla carta, perché è necessario scriverle, perché vi sono situazioni politiche che impongono che vengano scritte, ma poi si fa di tutto per non applicarle.

Il secondo sospetto è più scabroso, ma su di esso io ho il dovere, in piena coscienza, di richiamare in questo momento la vostra attenzione, non volendo, naturalmente, recare offesa ad alcuno. Quando lo Stato vuol tentare un'opera che, per lo meno, verrà a costargli 15 miliardi, ma che probabilmente verrà a costargli ancora di più, un'Opera la quale verrà, per suo conto, a maneggiare decine e decine di altri miliardi e quando a capo di questo ente si vuol porre un uomo, un uomo solo, non controllato da alcuno, in questo caso, anche a non voler essere troppo sospettosi, i sospetti non possono non essere legittimi, non può per lo meno non essere legittimo che questi sospetti nascano e si diffondano.

E anche questo è contro il vostro interesse, come è contro il vostro interesse che si dica in questi giorni che si è voluto creare un carrozzone mostruoso, che neppure si può valutare ora a che punto potrà condurci.

Sarebbe stato quindi, io ritengo, nel vostro stesso interesse creare, invece, un ordinamento di questo ente che avesse dato all'opinione pubblica, agli interessati, a tutti noi, piena tranquillità a questo riguardo. Se le vostre intenzioni fossero buone, non dovrete aver timore di ciò, e sarebbe davvero troppo grave che io dichiarassi qui che voi volete creare ad ogni costo un carrozzone per far spendere miliardi e miliardi allo Stato.

Perché, in caso contrario, dovrei dire allora che siamo qui di fronte ad una prova di patente incapacità amministrativa, venendosi a commettere da parte dello Stato degli errori madornali, pacchiani, come diciamo noi meridionali. Onorevoli colleghi, io non so quale interesse voi possiate avere a prendere — anche di fronte a questo articolo il quale non intacca quelli che sono i principi di indirizzo della legge, della sua conce-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

zione economico-tecnico-sociale — questo atteggiamento per cui volete aprioristicamente respingere questi nostri emendamenti.

Dirà l'onorevole ministro: ma il Senato si è pronunciato, e non ha avuto nulla a ridire.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tante altre cose dirò, non soltanto questa.

ALICATA. Ma non credo che per ciò noi dobbiamo lasciar passare questa legge senza neanche metterci sopra gli occhi, non credo che noi non possiamo apportare delle modifiche ad una legge che ci viene dal Senato. Forse si è discusso molto di più di quanto non sia avvenuto in questa Camera sull'opportunità di affidare l'esecuzione della legge all'Opera nazionale combattenti piuttosto che all'ente Sila, forse ciò ha impedito che l'attenzione del Senato si concentrasse particolarmente su questo articolo e su questo particolare aspetto della legge.

Io penso, onorevoli colleghi della maggioranza, che, avendo voi di nuovo bocciato (secondo noi, a torto) l'idea di attribuire all'Opera nazionale combattenti l'esecuzione almeno parziale di questa impresa, dobbiate riflettere, venendo a definire lo strumento dell'amministrazione dell'ente, su quello che può essere non il vantaggio delle popolazioni contadine, non il vantaggio delle popolazioni calabresi, ma il vostro stesso vantaggio di potervi presentare con maggior ragionevolezza di fronte a quelle che sono le legittime preoccupazioni e le legittime accuse dell'opinione pubblica.

Guai a noi se l'unica difesa di questo articolo della legge dovesse essere una strana frase, che troppo spesso si ritrova sulla bocca di qualcuno di voi. I dirigenti dell'ente devono lavorare, non devono stare a discutere, e dedurre che per lavorare non vi è la possibilità di far funzionare consigli di amministrazione; non vi è nemmeno, secondo quanto ha detto il Presidente del Consiglio l'altro giorno a proposito di questa legge, la possibilità di far funzionare normalmente l'Assemblea parlamentare. Dobbiamo lavorare. Quindi tutte le proposte che vengono da qualsiasi parte devono essere respinte aprioristicamente perchè non si può supporre che, migliorando oggi la legge in questa Camera, si lavorerà meglio domani quando questa legge dovrà essere applicata! Così voi ci direte: l'ente della Sila deve realizzare, non può perdersi in chiacchiere, deve operare, e quindi vi è bisogno del dittatore, del proconsole.

Onorevoli colleghi, se voi ci risponderete in questo modo, come in parte ci avete già risposto, sollevate un problema che investe ben altri problemi che non quello dell'ente Sila. Allora, seguendo questo criterio, noi dovremmo sciogliere i consigli comunali e metterci di nuovo il podestà, e così via. (*Proteste al centro*). Non vi sarebbe altro da fare che seguirvi fino in fondo.

Io vorrei comprendere perchè per lavorare bisogna creare necessariamente la figura del dittatore, del proconsole, come voi volete crearla per l'ente Sila. A meno che io non debba pensare che una parte di ciò che è stato detto a proposito di questo tipo di amministrazione dell'ente, sia giusto, corrisponda a verità.

È stato detto in un giornale che il professore Cagliotti ha abbacinato, ha affascinato l'onorevole ministro Segni e lo ha persuaso che soltanto se egli gli avesse dato pieni poteri, poteri di natura straordinaria, soltanto allora egli avrebbe potuto mettere in quattro e quattr'otto a posto tutto il marchesato di Crotona, tutta la Sila. Onorevole ministro Segni, io non mi sono fatto altro che portavoce di cose dette su molti giornali, però quasi io credo che a lei converrebbe dire che è giusta questa interpretazione; che, cioè, ella ha agito, formulando la legge in questo modo, sotto l'azione di un filtro magico, di un sonno ipnotico che lo ha portato a proporre un'assurdità di questo genere. Meglio dirci così che non venirci a dire che ella — mi scusi, onorevole ministro — era nelle sue piene facoltà di intendere e di operare quando ci è venuto a proporre l'articolo che, secondo me, non ha nessuna giustificazione pratica e non può non provocare delle grandi difficoltà a voi stessi.

È per questo, onorevoli colleghi, che, lasciando da parte le polemiche e la ironia, vorrei veramente pregare voi della maggioranza e l'onorevole ministro di riflettere se non sia il caso, almeno per questo emendamento, di rompere quella consegna e quella congiura del « niente si tocca » che è stata instaurata in questa Camera per questa legge, e se non si possa trovare insieme, anche modificando, se opportuno, la lettera del nostro emendamento, una via per venire incontro a queste preoccupazioni e a queste perplessità di cui in questo momento noi ci facciamo portavoce, ma che, in sede di discussione generale ed in sede di dibattito fuori di questa Camera, sono state le preoccupazioni e perplessità di tutta l'opinione pubblica, e sono state fatte proprie anche da vostri amici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

di partito e da deputati dei vostri stessi settori.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. La questione trattata dall'onorevole Alicata è stata lungamente dibattuta anche in sede di discussione generale. Indubbiamente l'organizzazione degli uffici e degli organi di amministrazione responsabili dell'opera che viene affidata all'ente Sila è una delle più importanti che questa legge risolve. L'onorevole Alicata ha criticato il disegno di legge perché egli ha detto: ogni potere viene attribuito ad un presidente; egli ha proposto, invece, che venga istituito un vero e proprio consiglio di amministrazione composto in una determinata maniera.

È evidente, onorevoli colleghi, che qui non si fa soltanto la questione delle persone o dello strumento, ma la questione dei risultati che si vogliono raggiungere, ed è altrettanto evidente che, appunto in vista di questi risultati, la organizzazione incaricata dell'attuazione di questa legge ha somma importanza, proprio per la serie di interessi che la legge stessa investe, e per la sua urgenza.

Orbene, io mi domando: è proprio un consiglio di amministrazione l'organo più adatto a raggiungere questi risultati? O, viceversa, un consiglio di amministrazione non sarebbe meno adatto a conseguire i risultati suddetti? È proprio per rispondere a questi quesiti e per venire incontro a queste preoccupazioni che il disegno di legge approvato dal Senato ha ritenuto opportuno stabilire che responsabile di questa opera debba essere una sola persona. Non bisogna dimenticare che, a stretto rigore di logica, si tratta di funzioni che hanno un carattere così generale da potersi considerare funzioni statali. Ed appunto un organo dello Stato avrebbe potuto essere incaricato del compimento dell'opera. Una proposta in questo senso — proposta che aveva una sua logicità — è venuta proprio, credo, da un deputato di questa Camera. Indubbiamente quest'opera avrebbe potuto essere affidata non già ad un organo distinto dell'amministrazione statale ma alla amministrazione statale stessa: cioè, praticamente, agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura. Non si è ritenuto di farlo (e forse questo in linea astratta avrebbe dovuto essere il vero strumento, meglio rispondente alle finalità, alle funzioni e ai caratteri dell'opera ingente che ci accingiamo a compiere) soprattutto perché

si è detto: gli organi dell'amministrazione ordinaria non sono attrezzati per questi compiti. Ed allora si è ricorso ad un organismo che sia al di fuori dell'amministrazione statale, pur rientrando nell'ambito dell'amministrazione indiretta dello Stato. Naturalmente, ad un certo punto vi deve essere qualcuno che prenda le responsabilità. Questo qualcuno si è ritenuto che più convenientemente sia una singola persona, la quale è in grado di decidere meglio, superando tutte le difficoltà, tutte le interferenze, anche tutte le discussioni che si possono presentare.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Subendo tutte le interferenze. È molto facile, trattandosi di una sola persona.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Noi dobbiamo muovere dal presupposto che queste interferenze debbono essere superate. È proprio questo motivo di maggiore celerità, di maggiore vivezza di questa Opera e di maggiore decisione, quello che io ritengo abbia spinto il Governo ed il Senato ad attribuire ad una sola persona la responsabilità dell'ente.

BRUNO. I contadini ci mettono il 42 per cento dei miglioramenti.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. D'altra parte, onorevoli colleghi, il presidente non è poi così onnipotente come si dice (*Commenti all'estrema sinistra*), perché l'attribuzione a una sola persona di questi poteri non esclude l'altro principio che deve ritenersi applicabile all'ente della Sila, anche con questa nuova organizzazione dell'amministrazione: principio che è contenuto nell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, secondo il quale l'Opera è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ora, chi ha una certa pratica di amministrazione di enti pubblici o di enti parastatali sa come questa vigilanza e tutela siano e possano essere e debbano essere veramente efficienti. Praticamente non vi sono atti di un certo rilievo compiuti dagli organi responsabili di un ente pubblico o parastatale che non debbano essere approvati dall'organo tutore. Questo principio, che resta fermo anche con il nuovo sistema di amministrazione dell'ente, troverà applicazione nei confronti del responsabile dell'ente. Quindi, praticamente, tutti gli atti di un certo rilievo sono soggetti al controllo del Ministero tutore. Questa onnipotenza da parte dell'amministratore, da parte del responsabile non esiste, in pratica. Le sue

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

deliberazioni sono soggette all'approvazione, altrimenti non sono efficaci.

A parte ciò, noi vediamo che, per l'articolo 13 della legge che stiamo discutendo, a fianco del presidente è costituito un consiglio nel quale sono le rappresentanze delle categorie interessate ed i rappresentanti dei vari dicasteri.

Si dice: questo organo ha carattere di consulenza; non è un vero consiglio di amministrazione, deliberante. È esatto, onorevoli colleghi, ma di fronte a una responsabilità così grande, quale è quella data al presidente dell'ente, chi può pensare che questa consultazione sia inefficiente e che i suoi pareri possano impunemente essere disattesi dal presidente?

MICELI, *Relatore di minoranza*. Dipende dal presidente.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Non dipende dal presidente. Non è una consultazione che non abbia nessun potere, nessun carattere, nessuna efficienza. È una consultazione la quale dovrà funzionare, per il fatto stesso che in essa sono rappresentati anche gli interessati.

Poi, vi è un'altra questione: noi abbiamo visto — lo abbiamo già discusso, e lo andremo a decidere successivamente — che l'ente è soggetto al controllo del Parlamento. I bilanci dell'ente devono essere soggetti al controllo e all'approvazione del Parlamento.

Quarto punto che non va dimenticato: gli atti fondamentali dell'ente, per esempio l'approvazione dei piani di espropriazione, devono essere approvati dall'apposita commissione composta di parlamentari, nella quale, naturalmente, tutte le parti, attraverso i loro rappresentanti, potranno far sentire la loro voce.

Mi pare che, per le considerazioni di carattere pratico che devono indubbiamente determinare la nostra decisione in argomenti così vivi e vitali, noi possiamo fondatamente accettare questo principio: che la responsabilità dell'amministrazione dell'ente sia affidata a una singola persona, se pensiamo che questa persona non è così onnipotente e così irresponsabile come si vuol far ritenere da altre voci che si sono levate in questa aula, perché è soggetta continuamente al potere di vigilanza e di tutela del Ministero dell'agricoltura, è soggetta al controllo del Parlamento, e la sua opera è assistita da quella consultazione che il disegno di legge prevede.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di una interrogazione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Chiedo al Governo quando intende rispondere alla seguente interrogazione annunciata nella seduta del 26 scorso:

« Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti concreti intendano prendere — a seguito dell'effettato delitto di Bologna — in merito all'attività terroristica di evidente ispirazione sovversiva, che viene svolta contro le organizzazioni e gli uomini del M.S.I. ».

PRESIDENTE. Onorevole Scelba?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non sono in grado di fare alcuna comunicazione. Del resto, trattasi di materia di competenza dell'autorità giudiziaria.

ROBERTI. Il ministro può sempre fare una comunicazione di natura politica.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non sono in grado di fare alcuna precisazione di nessun genere. Vi è in corso un'istruttoria giudiziaria. Occorre aspettare che si svolga. Questa istruttoria è coperta dal segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, il Governo le ha già risposto. Dica ora se è soddisfatto.

ROBERTI. Non dico che sono insoddisfatto della risposta dell'onorevole ministro dell'interno, ma dico che essa è veramente poco edificante.

L'interrogazione contiene una precisa formulazione di ordine politico in cui l'accertamento giudiziario del singolo fatto di Bologna ha un'importanza limitata.

Noi sappiamo che ci siamo trovati di fronte ad una serie di questi delitti politici che cominciarono 3 anni fa con l'uccisione di Franco De Agazio; poi vi fu l'attentato Gatti a Milano, e a Roma quello Billi; e nei riguardi di questi delitti politici ci siamo trovati di fronte all'assoluta carenza della autorità di pubblica sicurezza, e di fronte alla misteriosa e più assoluta impunità per i colpevoli di queste azioni delittuose. Questo è, indubbiamente, un fatto politico.

Deploro nel modo più formale la leggerezza con la quale il ministro dell'interno ritiene di poter risolvere allegramente una questione di questa gravità, e mi riservo di trasformare la mia interrogazione in interpellanza, chiedendo sia svolta il più presto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

possibile, onde poter portare all'attenzione dell'opinione pubblica del paese tutta la complessa questione.

SCELBA *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vi è da supporre che l'onorevole interrogante non conosca esattamente il regolamento della Camera, laddove si disciplinano gli istituti della interrogazione e dell'interpellanza. La interrogazione è la richiesta di notizie su di un determinato fatto, mentre l'interpellanza è la richiesta al Governo di esprimere il suo indirizzo su una determinata materia di carattere generale.

Il Governo non può rispondere ad una interrogazione come se si trattasse di una interpellanza: né io posso rispondere oggi, per fatti contro il M. S. I. che rimontano a 3 anni fa, circa la condotta del Governo nei confronti del M. S. I.

L'onorevole Roberti ricorda che il Governo ha avuto occasione di esprimere il proprio punto di vista sull'ordine pubblico in occasione del recente svolgimento delle interpellanze all'uopo presentate dagli onorevoli Togliatti e Pietro Nenni e dallo stesso onorevole Roberti. Dopo di allora non si sono verificati in Italia nuovi attentati, e tanto meno terroristici, contro appartenenti al M. S. I.. Si è verificato soltanto l'episodio doloroso e gravissimo di Bologna, ma l'onorevole Roberti non può ancora affermare che si tratti di una azione politica o di un'azione terroristica. Se io dovessi, nel senso voluto dall'onorevole Roberti, fare una dichiarazione, dovrei premettere un'affermazione sui fatti atta a convalidare una determinata tesi; che potrà essere vera, o no; ma in questo momento non sono in grado di fare dichiarazioni politiche perché non sono in grado di affermare nulla circa il movente, la causa e la ragione del delitto di Bologna. Poiché il segreto in materia di indagini giudiziarie è stabilito dalla legge, il ministro dell'interno non può venir meno a questa disposizione, comunicando intempestivamente alla Camera notizie o fatti che risultano attraverso un'indagine che deve rimanere segreta.

Quando il Governo sarà in grado di fare delle dichiarazioni, quando saranno risultate le responsabilità, il Governo stesso non mancherà di prendere le proprie decisioni e di comunicarle alla Camera. Ma oggi, di fronte all'interrogazione degli onorevoli Roberti e Mieville, non posso che rispondere in questi termini: il Governo non è in grado di dare

nessuna notizia e nessuna informazione in merito ai fatti dolorosi di Bologna.

Comunque, se l'interrogazione sarà trasformata in interpellanza, il Governo farà, quando ne sarà in grado, le dichiarazioni del caso.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per sapere se si intenda concedere la riduzione ferroviaria per Roma per i visitatori della Mostra della ricostruzione; e per conoscere se e quale fondamento abbia la voce secondo cui l'Amministrazione statale si sarebbe impegnata col Comitato Anno Santo a non concedere nel 1950 altre riduzioni ferroviarie, all'infuori di quelle per i pellegrini.

(1351)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per conoscere se non intendano, con opportuni decreti, porre fine alle disposizioni per cui ex ufficiali e militari della Repubblica sociale italiana sono tenuti a restituire gli assegni ricevuti durante il servizio militare prestato appunto nella Repubblica sociale italiana. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2539)

« MIEVILLE, ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando potranno essere fornite di telefono, senza alcuna spesa a loro carico, le frazioni dei comuni del Molise che, per essere intensamente abitate, sentono l'assoluta ed urgente necessità di tale moderno mezzo di comunicazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2540)

« CAMPOSARCUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga giusto provvedere alla sistemazione del personale non di ruolo dell'A.N.A.S. e particolarmente dei 250 dipendenti qualificati « eccezionali » perché pagati su « liste operaie », ma che ebbero sempre mansioni impiegate, tanto più che si tratta di ele-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

menti quasi tutti reduci e partigiani, con almeno 4-5 anni di anzianità di servizio e per giunta capi-famiglia e quindi se licenziati nell'impossibilità materiale di crearsi una nuova posizione. L'interrogante ritiene che occorra provvedere, con doveroso senso di giustizia, alla classificazione di questi cosiddetti « eccezionali » nelle categorie stabilite per gli avventizi statali secondo lo spirito del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in conformità di quanto si è fatto da tempo da altre Amministrazioni dello Stato per il personale proprio in analoga posizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2541)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere se non ritengano ormai non più prorogabili i promessi aumenti ai vecchi pensionati della previdenza sociale che, con gli assegni irrisori in atto percepiti, muoiono letteralmente di fame. A una tale infelice categoria, che non avrebbe altro sciopero per farsi sentire che quello della fame a cui però è già coartatamente obbligata, l'interrogante ritiene che è necessario venire definitivamente incontro per un alto principio di giustizia sociale e di umanità civile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2542)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere quali sono le difficoltà che ancora impediscono l'appalto dei lavori per l'edificio da adibirsi a pretura in Arena (Catanzaro), perpetuando così uno stato di grave disagio nell'amministrazione della giustizia in quel mandamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2543)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se e come intenda provvedere immediatamente — in ottemperanza alle norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946 (legge 21 agosto 1949, n. 610) — al pagamento delle somme liquide prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, e in particolare delle pensioni arretrate a favore dei pensionati della Compagnia del Canale di Suez, i quali devono ancora percepire le pensioni relative al periodo giugno 1940-giugno 1946; e per avere assicurazione che detto pagamento sarà effet-

tuato come prescritto dall'articolo 3 della legge 21 agosto 1949, n. 610, e cioè al cambio ufficiale per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese (pari a lire italiane 1850 per ogni lira egiziana). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2544)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intende di inserire nel testo dell'ordinanza per gli incarichi e le supplenze per il nuovo anno scolastico, un giusto riconoscimento ai laureati in lingue rispetto ai laureati in giurisprudenza, lettere e filosofia, che con decreto 11 aprile 1941, n. 229, venivano al fine dell'assegnazione di cattedre di lingue equiparati ai laureati in lingue.

« E per conoscere, inoltre, se non ritiene opportuno di rendere definitivo il provvedimento mediante la abrogazione a tutti gli effetti del decreto citato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2545)

« TERRANOVA RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei trasporti e del tesoro, per conoscere se — in considerazione che i segretari comunali e provinciali hanno la qualifica di funzionari dello Stato (articolo 173 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851) — non ritengano necessario ed equo:

1°) includere i segretari comunali e provinciali nella concessione C, stabilita per gli impiegati dello Stato e non nella concessione D, recentemente istituita per il personale di Amministrazioni varie;

2°) ovvero, in via subordinata, disporre che i biglietti a tariffa ridotta per i familiari dei segretari comunali e provinciali siano stabiliti, senza limitazione di numero, anche se da tale concessione dovesse derivare un aumento dell'onere attuale — in effetti molto modesto — che i comuni e le provincie sostengono. Ciò si chiede, perché è da ritenersi del tutto insufficiente, non estendendosi ai singoli aventi diritto, l'attuale concessione di due viaggi annuali di corsa semplice, da effettuarsi isolatamente o collettivamente per le persone di famiglia (decreto ministeriale 4 febbraio 1949, concessione speciale D). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2546)

« TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per il risanamento del mercato lattiero-caseario, la cui situazione minaccia di compromettere gravemente il potenziale produttivo delle aziende agricole.

« In modo particolare desiderano conoscere se il Governo non ritenga necessario ed urgente:

a) disporre l'acquisto da parte dello Stato — analogamente a quanto viene praticato in altri Paesi — di notevoli quantitativi di formaggi da utilizzare per le Forze armate;

b) intervenire a favore degli Enti cooperativi che effettuano la stagionatura dei formaggi a lunga maturazione, con un contributo non inferiore al 3 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari richiesti dagli Enti stessi;

c) contenere al massimo negli accordi commerciali le importazioni di prodotti lattiero-caseari ed assicurare le più larghe possibilità di collocamento all'estero dei prodotti italiani;

d) intensificare e rendere efficiente la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti in parola istituendo altresì un controllo qualitativo dei latticini ammessi all'esportazione.

(349) « MARENGHI, FRANZO, STELLA, BURATO, GUI ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai ministri competenti le altre, per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 12.

*Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 maggio 1950.*

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici con-

termini. (*Approvato dal Senato*). (1178). — *Relatori: Pugliese per la maggioranza, e Miceli di minoranza.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-51. (1062). — *Relatori Adonnino e Benvenuti;*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1950-51. (1065). — *Relatore Fascetti.*

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1950-51. (1066). — *Relatore De' Cocci;*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951. (*Approvato dal Senato*). (1202). — *Relatore Roselli;*

e di due mozioni sui fondi E.R.P.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (228). — *Relatori Longhena e De Maria.*

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori Bellavista e Carron;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO